

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE N. 28 DEL 20 GENNAIO 2000
SITZUNG DES REGIONALRATES Nr. 28 VOM 20. JÄNNER 2000

Ore 10.06

Presidenza del Presidente Leveghi

PRESIDENTE: Prego procedere all'appello nominale.
(fa l'appello nominale)

Signori consiglieri, la seduta è aperta.
Hanno giustificato la loro assenza i consiglieri Berasi, Minniti, Munter, Muraro, Pahl, Tretter, Willeit e Hosp *(pomeriggio)*.
Diamo lettura del processo verbale della precedente seduta.

CHIODI: *(segretaria): (legge il processo verbale)*
(Sekretärin):(verliest das Protokoll)

PRESIDENTE: Ci sono osservazioni in merito al processo verbale? Nessuna, il processo verbale è approvato.

Signori consiglieri,
la morte dell'ex Presidente del Consiglio Bettino Craxi ha suscitato grande emozione e vasto cordoglio in Regione e nell'intero Paese.

Con lui scompare un protagonista di primo piano della vita politica nazionale ed internazionale degli ultimi 30 anni e uno dei leader di quel socialismo democratico che tanto ha contribuito alla costituzione dell'unità europea.

Le vicende di questi ultimi anni, tragici ed amari, non possono cancellare i meriti acquisiti nello sforzo per modernizzare il nostro Paese e l'impegno a salvaguardare, anche in condizioni difficili, l'onore e la dignità nazionale.

Ad altri, agli storici, spetterà esprimere un giudizio più completo e definitivo sulla sua figura: a noi resta il ricordo di un percorso politico e umano la cui impronta ha segnato una difficile fase della vita nazionale.

Vi invito ad un momento di raccoglimento. Grazie.

(il Consiglio osserva un minuto di silenzio)

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il cons. Denicolò, sull'ordine dei lavori.

DENICOLÒ: Herr Präsident, ich ersuche um eine Unterbrechung von etwa 45 Minuten, da die SVP-Fraktion diese Zeit unbedingt braucht, um einige ganz wichtige Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem zu behandelnden Gesetz intern zu beraten.

PRESIDENTE: Va bene, sospendiamo i lavori fino alle ore 11.20.

(ore 10.22)

(ore 11.28)

PRESIDENTE: Riprendiamo i lavori.

Siamo in trattazione del **disegno di legge n. 15: Modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1994, n. 3, 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni e 6 dicembre 1986, n. 11, in materia di elezione diretta del sindaco ed elezione dei consigli comunali ed alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 sull'ordinamento dei comuni (presentato dalla Giunta regionale).**

Siamo in trattazione dell'art. 3.

Sull'ordine dei lavori ha chiesto la parola il cons. Seppi.

SEPPI: Volevo rubare a quest'aula solamente un minuto, per chiarire velocissimamente i motivi per i quali ho deciso di abbandonare l'aula durante il minuto di silenzio dedicato alla scomparsa dell'ex Presidente del Consiglio Craxi.

Se esprimo cordoglio umano davanti all'ineluttabilità della morte, che non può essere negato a nessuno, esprimo anche la mia ferma condanna ed il mio rammarico per delle commemorazioni istituzionali, che offendono l'onestà della nostra gente e la dedizione alla politica che tanti nostri connazionali hanno sempre espresso. Ritengo quindi di dovermi dissociare da qualsiasi glorificazione per un personaggio politico, che è comunque stato condannato, sia dai tribunali che dal comune senso dell'intendere il significato più sociale e onesto, che anche la politica deve assolutamente tornare ad esprimere.

Grazie, signor Presidente.

PRESIDENTE: Su questo non c'è dibattito, c'è stata solo comunicazione istituzionale e non politica, le valutazioni politiche si faranno quando e come su argomenti di merito che si vorranno proporre nelle sedi opportune, in questo momento non è all'ordine del giorno questa questione.

Per che cosa cons. Klotz?

KLOTZ: Zum Fortgang der Arbeiten. Sie sagen, das sei kein institutioneller Akt gewesen. Jede ihrer Entscheidungen ist ein institutioneller Akt, Herr Präsident, und wenn Sie zu einer Gedenkminute aufrufen, dann ist das selbstverständlich ein institutioneller Akt. Sie können nicht den politischen vom institutionellen Akt trennen. Infolgedessen ist das ein Bestandteil der Tätigkeit des Regionalrates, zu dem jeder Abgeordnete zumindest auch etwas sagen darf. Insofern möchte ich nicht, dass nur die Aussagen des Kollegen Seppi hier im Raum stehen, denn es haben auch andere Abgeordnete den Saal aus Protest verlassen.

Einmal deswegen, weil Sie hier einen institutionellen Akt gesetzt haben, ohne das vorher mindestens mit den Fraktionssprechern abzusprechen. Wenn es sich um einen heiligzusprechenden Menschen handelt, ist das eine Sache; aber nicht, wenn es sich um einen Verurteilten handelt. Wenn ihr Italiener schon immer davon ausgeht, dass die italienischen Gerichtsurteile ihre Richtigkeit

haben, dann bitte verhaltet euch auch konsequent. So aber ist das doppelt unkonsequent, einmal indem ihr einem Verurteilten plötzlich die Ehre erweisen wollt und zum anderen indem ihr damit andere kompromittiert. Der Grund dafür, dass ich hinausgegangen bin, ist in erster Linie auch, weil Craxi in Südtirol-politischen Dingen überhaupt keinen guten Eindruck hinterlassen hat. Ich erinnere z.B. nur an das unselige Fahnendekret, das heute noch Gültigkeit hat und dann natürlich auch andere Signale, die er gesetzt hat. Nicht zuletzt gilt er als Verkörperung der Schmiergeldrepublik und das ist heute in allen Zeitungen nachzulesen. Einem solchem Menschen kann ich - und ich nehme an, können wir - diese Ehre nicht erweisen.

Ich ersuche Sie, Herr Präsident, in einer ähnlichen Situation - sollte sich so etwas noch einmal zutragen – sich zumindest vorher kurz mit den Fraktionssprechern zu konsultieren.

PRESIDENTE: Sull'ordine dei lavori? Non nel merito, per cortesia, almeno il silenzio di fronte alla morte. Prego, cons. Perego.

PEREGO: Presidente, le rubo solo 20 secondi per esprimere la mia personale soddisfazione per l'atto che lei ha compiuto e la totale vicinanza rispetto a questi attacchi.

Mi meraviglia soltanto quando lei ha effettuato un atto altamente istituzionale, degno di riguardo, la Presidente e la Giunta regionale non fosse in aula.

PRESIDENTE: Procediamo con i lavori.

Siamo all'emendamento, prot. n. 3008/6, soppressivo dell'art. 3.

Sull'ordine dei lavori ha chiesto la parola il cons. Taverna.

TAVERNA: Avevo chiesto ieri, quasi al termine della serata, la sospensione di qualche minuto per raggiungere un'intesa circa una diversa riformulazione dell'art. 3. Poiché l'intesa è stata raggiunta, per la verità mi trovo ad essere firmatari di due emendamenti, che poi cercherò di spiegare, ma per quanto riguarda l'emendamento soppressivo, proprio perché questa intesa è stata raggiunta dichiaro di volerlo ritirare.

PRESIDENTE: Collega Taverna, sono ritirati tutti e tre gli emendamenti? Uno era soppressivo dell'art. 3 e poi altri due sopprimevano rispettivamente il comma 1 ed il comma 2.

Lei si impossessa degli emendamenti del cons. Taverna? Va bene.

Pongo in votazione l'emendamento del cons. Taverna che sopprime il comma 3.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 25 voti contrari, 3 voti favorevoli e 7 voti di astensione, manca il numero legale ed il Consiglio si riconvoca alle ore 12.36.

(ore 11.36)

(ore 12.36)

PRESIDENTE: La seduta riprende. Siamo in votazione dell'emendamento soppressivo dell'art. 3, prot. n. 3008/6.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 31 voti contrari, 3 voti favorevoli e 5 voti di astensione, l'emendamento è respinto.

C'è un altro emendamento, prot. 3008/7 a firma del cons. Taverna, ma fatto proprio dal cons. Pöder, che recita: il comma 1 dell'art 3 è soppresso.

MESSNER: Änderungsantrag zu Artikel 3:

Absatz 1 des Artikels 3 ist aufgehoben.

PRESIDENTE: La parola al cons. Pöder.

PÖDER: Danke, Herr Präsident.

Damit soll dieser erste Absatz des Artikels 3 aufgehoben werden. Mit diesem Artikel 3 oder mit diesem Absatz 1 soll der Artikel 6 Absatz 1 des Regionalgesetzes Nr. 3/94 abgeändert werden bzw. ein neuer Wortlaut eingefügt werden und zwar ein Buchstabe c bis eingefügt werden, in dem es heißt: „ein Inhaber der Konzession für die Abgabenerhebung, ein Schatzmeister, ein Auftragnehmer für Arbeiten, ein Auftragnehmer oder Inhaber der Konzession für die Gemeindedienste oder wer in jeglicher Form die Stellung eines Bürgeren bekleidet;“. Ich glaube, dass das noch etwas unklar formuliert ist. Ich muss sagen, dass man darüber durchaus noch diskutieren soll, denn wenn man das hier einfügt, dann schränkt man das einerseits ziemlich weit ein und andererseits dehnt man jedoch hier diese Möglichkeiten wieder aus. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist nicht ganz klar, was man damit erreichen will und deshalb bin ich doch der Meinung, dass man diesen Absatz 1 streichen sollte.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento soppressivo del comma 1 dell'art. 3.

E' stata chiesta la votazione per appello nominale.

MESSNER: Andreolli (*no*), Andreotti (*no*), Atz (*nein*), Baumgartner (*nein*), Benedetti (*non presente*), Berasi (*non presente*), Berger (*nein*), Bertolini (*non presente*), Boso (*si*), Casagrande (*non presente*), Chiodi-Winkler (*no*), Cigolla (*no*), Cogo (*no*), Cominotti (*no*), Conci-Vicini (*astenuta*), Cristofolini (*no*), Dalmaso (*no*), Delladio (*non presente*), Dellai (*no*), Denicolò (*nein*), Di Puppò (*no*), Divina (*non presente*), Durnwalder (*non presente*), Feichter (*nein*), Fontana (*no*), Frick (*nein*), Giovanazzi (*non presente*), Ghecchi (*no*), Grandi (*non presente*), Grisenti (*no*), Holzmann (*astenuto*), Hosp (*nein*), Kasslatter verh. Mur (*nein*), Klotz (*astenuta*), Kofler (*nein*), Kury (*nein*), Laimer (*non presente*), Lamprecht (*nein*), Leitner (*nein*), Leveggi (*no*), Lo Sciuto (*no*), Magnani (*no*), Messner (*nein*), Minniti (*non presente*), Molinari (*no*), Morandini (*astenuto*), Munter (*non presente*), Muraro (*non presente*), Pahl (*non presente*), Pallaoro (*no*), Panizza (*no*), Passerini (*no*), Perego (*no*), Pinter (*no*), Plotegher (*astenuto*), Pöder (*ja*), Pürgstaller (*nein*), Santini (*no*), Saurer (*nein*), Seppi (*astenuto*), Stocker (*nein*), Taverna (*astenuto*), Thaler Hermann (*non presente*),

Thaler geb. Zelger (*nein*), Theiner (*nein*), Tretter (*non presente*), Urzi (*astenuto*), Valduga (*astenuto*), Willeit (*non presente*), Zendron (*no*).

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione dell'emendamento:

votanti	53
voti favorevoli	2
voti contrari	42
astensioni	9

Il Consiglio non approva.

Egregi consiglieri, il Consiglio era convocato prevedendo anche nell'eventualità l'ipotesi di seduta notturna, al momento non ho la sensazione di quale sia l'intesa all'interno dell'aula rispetto alla procedibilità in tempi celeri o meno di questa legge, quindi sospendo la seduta per convocare i capigruppo, perché devo decidere entro le ore 15.00 se si fa la seduta notturna o meno, ovviamente la seduta notturna si fa se c'è una ragionevole previsione di poter concludere la legge, perché altrimenti farla in una situazione che non si modifica rispetto a questa non avrebbe senso.

Convoco subito la conferenza dei capigruppo e sospendo la seduta. I lavori riprendono alle ore 15.00.

(ore 12.48)

(ore 15.00)

Presidenza del Presidente Leveghi

PRESIDENTE: Procediamo all'appello nominale, prego collega Chiodi.

CHIODI: (*segretaria*):(*fa l'appello nominale*)
(*Sekretärin*):(*ruft die Namen auf*)

PRESIDENTE: Signori consiglieri, la seduta riprende.

Nella riunione dei capigruppo di questa mattina, al di là delle buone volontà che sono emerse da parte di tutti, ma non mi pare, per quanto ho potuto verificare, ci sia la possibilità di chiudere i lavori e quindi la legge in esame entro la giornata odierna.

Quindi se alla ripresa dei lavori non riscontro fatti nuovi, debbo considerare l'opportunità di chiudere regolarmente alle ore 18.00 i lavori del Consiglio e non procedere con la seduta notturna. Questo è quanto dovevo comunicarvi.

Proseguiamo con la trattazione del disegno di legge n. 15.

C'è un emendamento, a firma del cons. Taverna, fatto proprio dal collega Pöder, che recita: il comma 2 dell'art. 3 è soppresso.

MESSNER: Änderungsantrag zu Artikel 3:
Absatz 2 des Artikel 3 ist aufgehoben.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? La parola al cons. Pöder.

PÖDER: Vielen Dank, Herr Präsident.

Ich verstehe schon, dass durch diese Änderung im Artikel 3 des Gesetzentwurfes des Regionalausschusses eine Neuregelung eingeführt werden soll, die die bisherige Regelung, die anscheinend unzulänglich war, neu definiert. Allerdings bin ich der Meinung, dass diese Neuregelung auch nicht besonders glücklich ausgefallen ist und die bisherige Regelung durchaus annehmbar war. Es geht ja hier um den Artikel 6 Absatz 1 des bisherigen Wahlgesetzes und in diesem Artikel 6 Absatz 1 waren unter Buchstabe d) bereits Verwandte in auf- oder absteigenden Linie oder sonstige Verwandte oder Verschwägte bis zum 2. Grad und dergleichen gemeint. Hier ist natürlich die Nichtwählbarkeit für das Amt des Bürgermeisters angesprochen. Nun will man mit diesem Änderungsantrag des Regionalausschusses oder mit diesem Vorschlag bestimmen, dass jemand, der einen Ehegatten, Verwandten in auf- oder absteigender Linie oder sonstige Verwandte bis zum 2. Grad, Verschwägte u.s.w. hat, oder in der Gemeindeverwaltung die Stelle eines Gemeinsekretärs bekleidet oder auch Inhaber der Konzession u.s.w. ist, nicht zum Bürgermeister gewählt werden kann. Ich verstehe nicht ganz, warum man diese Neuregelung hier treffen will. Ich sehe schon, dass hier eine geringfügige Abänderung eingeführt wird, aber vor allem verstehe ich nicht den Grund, warum man in diesem Buchstaben d) in Zukunft schreiben will, „Inhaber der Konzession für die Abgabenerhebung, Schatzmeister, Auftragnehmer für Arbeiten, Auftragnehmer oder Inhaber der Konzession für Gemeindedienste“. Eine sehr umständliche Formulierung, wenn man bedenkt, dass bisher diese Formulierung durchaus einfacher war. Deshalb bin ich der Meinung, dass man diesen Absatz 2 nicht genehmigen sollte, weil man diesen Buchstaben d) des Artikels 6 nicht neu definieren muss.

PRESIDENTE: Altri? La parola al cons. Seppi.

SEPPI: Presidente, cari colleghi, trovo che l'emendamento del collega Taverna abbia un suo significato ben preciso, però a differenza del collega Pöder non lo condivido ed è giusto che i presenti sappiano anche i motivi per i quali questo documento, dal nostro punto di vista, non vada assolutamente preso in considerazione o meglio vada preso in considerazione, ma non vada votato.

Ritengo sia più che giusto che esista una causa di incompatibilità, come previsto dall'art. 3, comma 2, sia più che giusto che “il coniuge, ascendenti o discendenti, ovvero parenti fino al secondo grado o affini fino al primo grado che ricoprono nell'Amministrazione del comune il posto di segretario comunale” che è carica importantissima, è carica di notaio di quelli che sono i lavori all'interno delle istituzioni del consiglio comunale e della giunta, evidentemente non possono essere imparentati fra di loro, perché la cosa griderebbe vendetta al cielo, anche se - forse era questa la provocazione che voleva lanciare il collega Taverna - che nella realtà in cui viviamo non serve essere parenti o affini o coniugi se si volesse essere conniventi.

Per cui, non è che con questo tipo di comma previsto dalla Giunta e dalla commissione riusciamo a scongiurare questo tipo di eventualità, certamente poniamo un serio freno, affinché le apparenze siano salve e quindi eliminare questo comma, come intende fare il collega Taverna, è una provocazione, lui la lancia ed io la colgo, grazie al collega Pöder che ha fatto suo l'emendamento ed abbiamo avuto la possibilità di parlarne.

Ritengo quindi che il comma 2 dell'art. 3 debba rimanere in vigore, quindi ritengo sia quasi obbligatorio votare contro questo emendamento. Grazie.

PRESIDENTE: Altri? Prego, cons. Taverna.

TAVERNA: Intervengo perchè sono stato chiamato in causa più volte, per dire ai colleghi che l'emendamento è stato presentato a suo tempo, perché aveva una logica di conduzione da parte di Alleanza Nazionale di una battaglia politica rispetto al disegno di legge che è stato licenziato dalla commissione e questo disegno di legge si riferisce in buona parte alle questioni inerenti ai comuni della provincia di Trento.

L'obiettivo della giunta regionale di conquistare il voto congiunto tra sindaco e liste, o tra il sindaco, lista o aggregazioni di lista, è un obiettivo storicamente contestato e contrastato da Alleanza Nazionale, in particolar modo dal sottoscritto e poiché ho la fortuna di vedere, finalmente, tra i banchi della Giunta il Presidente Tarcisio Grandi, desidero rivolgermi a lui perché sa perfettamente quale fu la portata dell'emendamento classificato all'art. 18 bis, quando nella scorsa legislatura al disegno di legge n. 54 il sottoscritto ebbe la fortuna di vedersi accogliere un emendamento che sostanzialmente bloccò quella legge.

Per quanto riguarda il merito, signor Presidente, desidero informare l'assemblea che il sottoscritto ha presentato, congiuntamente con la Presidente della Giunta e poi il sottoscritto ha presentato altro emendamento sempre sull'art. 3, che ha come obiettivo quello non soltanto di recuperare il coniuge che nella precedente normativa era escluso, ma anche di rendere giustizia per quanto riguarda la questione degli affini di secondo grado, perché con gli affini di primo grado sostanzialmente risultava che normalmente più anziano del cognato potesse essere causa di ineleggibilità da parte del sindaco, avendo il suocero scarsi legami con l'amministrazione comunale, mentre penso che il cognato, avendo un'età inferiore rispetto quella del suocero, sicuramente era nella condizione di poter avere realisticamente più interessi con l'amministrazione comunale.

Detto questo, si tratterà di stabilire dopo, lo vedremo discutendo i due emendamenti, come si potrà sortire dalla situazione.

Al collega Seppi desidero ricordare che il sottoscritto si propone, nei confronti di questo disegno di legge, con spirito costruttivo, ovviamente però cerca di ostacolare la soluzione del voto congiunto, perché questa soluzione arriveremmo nel merito a discutere in maniera approfondita, questa situazione non ci convince, né può essere accettata, perché quella soluzione significa sminuire e quindi blindare il sindaco nei confronti della giunta e della maggioranza.

PRESIDENTE: Altri? Sull'ordine dei lavori? Prego, cons. Pöder.

PÖDER: Herr Präsident, Sie haben vorhin das Ende dieser Sitzung für 18 Uhr angekündigt. Das nehme ich schon mit Bedauern zur Kenntnis, nachdem Sie ja auch Teil der Mehrheit sind. Das bedeutet, dass die Mehrheit dieses Gesetz nicht mehr beschließen will. Ich muss Sie auch als Präsident ersuchen, auf ihre Kolleginnen und Kollegen der Mehrheit einzuwirken, damit man dieses Gesetz noch rechtzeitig beschließt. Ich halte das für eine Vorwegnahme der Entscheidung der Fraktionssprechersitzung, wenn Sie nun hergehen und sagen: Wahrscheinlich wird die Sitzung ohnehin um 18 Uhr abgebrochen. Man sieht hier deutlich, dass die Mehrheit eigentlich dieses Gesetz gar nicht beschließen will. Deshalb ersuche ich schon noch einmal die Regierungskoalition - sofern man sie Regierungskoalition und nicht Kindergartenkoalition nennen kann -, darüber nachzudenken, dass dieses Gesetz doch noch rechtzeitig beschließen werden müsste. Danke.

Und in persönlicher Angelegenheit, Herr Präsident. Die persönliche Angelegenheit besteht darin, dass Kollege Seppi gesagt hat, ich hätte mir diesen Abänderungsantrag aufgrund einer Provokation oder als Provokation zu eigen gemacht. Kollege Seppi, das weise ich entschieden zurück und ersuche Sie, das auch zurückzunehmen, denn im Artikel 77 der Geschäftsordnung steht, dass sich auf jeden Fall ein anderer Regionalabgeordneter einen Vorschlag oder Änderungsantrag zu eigen machen kann, wenn ein Antrag zurückgezogen wird. Ich halte das für eine Frechheit. Ich habe diesen Antrag nicht aufgrund irgendeiner Provokation oder sonst irgendeiner Vorstellung übernommen, sondern ich habe hier lediglich von meinem, in der Geschäftsordnung verankerten Recht Gebrauch gemacht. Und sie sollten hier nicht solche Unwahrheiten verbreiten.

PRESIDENTE: Per fatto personale, la parola al cons. Seppi.

SEPPI: Francamente, con tutta la stima e considerazione che ho nei confronti del collega Pöder. Gli do un consiglio: se non è in grado di capire ed interpretare la lingua italiana ci sono le cuffie con le interpreti a disposizione. Io non ho detto che il collega Pöder ha fatto suoi gli emendamenti per creare una provocazione, ho detto che il collega Taverna forse ha creato questo emendamento, per provocare una discussione più ampia intorno ai gradi di parentela, relativi all'incompatibilità nell'elezione del sindaco.

Eventualmente era il collega Taverna che doveva avere questo tipo di atteggiamento nei miei confronti, non sicuramente lei, collega Pöder, verso il quale non ho mai mosso questa accusa. Grazie.

PRESIDENTE: La parola alla collega Kury.

KURY: Zum Fortgang der Arbeiten, Herr Präsident.

Es scheint hier ein kleines Missverständnis entstanden zu sein. Ich war bis zum Ende bei der Fraktionssprechersitzung anwesend und wir hatten ja vereinbart, dass wir im Laufe des Nachmittags uns kurz einigen wollten, ob wir weiterarbeiten oder nicht. Insofern denke ich, ist...

PRESIDENTE: Lei ha capito male. Probabilmente la traduzione non era esatta, perchè non è mai stato detto questo.

KURY: Ich habe das so verstanden. Ich habe der Übersetzung nicht zugehört. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass von vielen Seiten im Rahmen der Fraktionssprechersitzung der Wunsch geäußert wurde, mit diesem Gesetz zügig fortzufahren und ich freue mich über die Botschaft des Kollegen Pöder und seinem Aufruf, hier zügig zu arbeiten und ich nehme das natürlich auch von seiner Seite als Bereitschaft zur konstruktiven Mitarbeit. Insofern denke ich, ist ja alles wunderbar in Ordnung.

PRESIDENTE: Ad un certo punto ho detto che visto che non si riusciva ad uscire dalla situazione in cui eravamo, potevamo ipotizzare di proseguire fino alle ore 16.00 e vedere verso le ore 16.00 non riunione di capigruppo, che avrei comunicato cosa fare. A quel punto c'è stata una discussione ulteriore da parte delle forze politiche presenti, che mi hanno invitato invece a decidere subito, perché era inutile aspettare le ore 16.00, vista la situazione.

Del resto ho ripetuto, in apertura dei lavori, se lei era presente collega Kury, a tutta la maggioranza e all'opposizione, che vista la situazione ero intenzionato a chiudere alle ore 18.00 i lavori, a meno che non ci fossero state richieste di intervento, per precisare che ci fossero intese a me sconosciute, che permettessero non di dichiarare la volontà di arrivare a mezzanotte, ma di chiudere la legge e quindi togliendo di mezzo le situazioni che impediscono ragionevolmente di chiudere entro poche ore la legge. A fronte di questo nessuno è intervenuto.

La parola al cons. Leitner.

LEITNER: Danke, Herr Präsident.

Nachdem ich nicht Mitglied der Fraktionssprechersitzung bin und es offenbar Interpretationsschwierigkeiten gibt, was man dort ausgemacht hat und aufgrund der Tatsache, dass es in der Koalition keine Einigkeit über dieses Gesetz gibt und wir bis 18 Uhr nicht viele Artikel machen werden, mache ich offiziell den Vorschlag, dieses Gesetz so lange auszusetzen, bis sich die Mehrheit, wenn es noch eine gibt, nicht einigt, und das auch in Absprache eventuell mit den Einbringern von Anträgen. Denn was wir hier in drei Tagen aufführen, das ist gelinde gesagt ein Skandal.

Die Bürgermeister warten auf das Gehalt, die Gemeinderäte warten auf mehr Kompetenzen, die Bevölkerung wartet auf ein neues Gesetz und wir produzieren hier nichts als heiße Luft. Das ist ein Skandal. Wenn man nicht imstande ist, von Seiten der Regierung eine klare Vorgabe zu machen, ist es eine Zumutung, dass wir hier nur über Dinge reden, um die Zeit totzuschlagen. Da könnte man im Interesse der Bevölkerung als ganz gewöhnliche Abgeordnete auch etwas anderes tun. So hat das Ganze wirklich keinen Sinn. Wir führen uns selber an der Nase herum und deshalb ersuche ich Sie, das Gesetz so lange auszusetzen, bis hier nicht eine klare Vorgangsweise an den Tag gelegt wird, dass man auch in der ganzen Angelegenheit einen Sinn erkennen kann. Ich sehe ihn nicht.

PRESIDENTE: Scusi, cons. Leitner, posto che alla conferenza dei capigruppo nessuno ha ipotizzato la sospensione del punto all'ordine del giorno, ma lei formalizza questa proposta? Se lei la formalizza, questa proposta va messa in votazione.

Possono intervenire sue consiglieri a favore e due contro sulla proposta di sospendere il punto all'ordine del giorno.

Sull'ordine dei lavori ha chiesto di intervenire il cons. Pöder.

PÖDER: Nachdem dieser Vorschlag vorliegt und es eine ungeheuer wichtige Angelegenheit ist, ersuche ich, bevor man über diesen Vorschlag abstimmt, die Sitzung zu unterbrechen, damit man sich noch einmal in der Fraktionssprechersitzung diesbezüglich unterhalten kann. Dann kann man zur Abstimmung über diesen Vorschlag schreiten.

Kollege Leitner hat in den wesentlichen Punkten Recht, aber in einem Punkt muss ich ihm widersprechen. Er sagt „wir....“; also wenn er damit uns alle meint, das sind nicht wir, denn wir haben in den letzten Tagen nicht immer wieder die Unterbrechung dieser Sitzung beantragt. Ich tue es jetzt das erste Mal. Nicht wir haben heute den ganzen Vormittag über Gesetzesänderungen und Artikel und Dinge diskutiert und nicht wir haben dieses Gesetz missbraucht, um Autonomiepolitik, Parteipolitik oder sonst irgend etwas zu tun. Sie auch nicht und wir auch nicht, sondern die Mehrheit hat das getan. Ich ersuche um Unterbrechung der Sitzung und Einberufung einer Fraktionssprechersitzung.

PRESIDENTE: Credo che in questo momento sia preliminare la proposta di sospendere il punto, quindi discutiamo su questo.

Possono intervenire due consiglieri a favore e due contro.

La parola al cons. Seppi, a favore o contro?

SEPPI: Presidente, sfrutto questa occasione per dire una cosa: sia chiaro e sto parlando molto seriamente e capisco benissimo che in questa nostra presa di posizione stiamo facendo indirettamente un grosso favore a qualcuno, verso il quale non faremo mai alcun altro tipo di favore del genere. Questo sia chiaro, perché qualcuno non stia a pensare dai banchi della maggioranza di avere sfruttato indegnamente l'opposizione, senza che l'opposizione se ne sia accorta e senza che l'opposizione sappia fino in fondo il gioco al quale stiamo giocando.

Lo so benissimo che stiamo facendo un favore alla maggioranza, ma non possiamo purtroppo esimerci dal farlo, perché le motivazioni per le quali siamo contrari a questa legge sono talmente grandi che ci costringono a questa azione, anche se sappiamo benissimo che non avremmo dovuto farla, se non proprio costretti, per i motivi che ho appena detto, per rendere evidente alla cittadinanza, ai mass media, a tutti quelli che ci stanno osservando, le contraddizioni enormi di questa maggioranza, che non è riuscita a costruire un disegno di legge, cara Presidente di questa Giunta, che avesse trovato l'accordo della SVP e della parti italiane che compongono questa maggioranza.

Quindi so benissimo che l'intenzione di questa maggioranza è di affossare questa legge, potendo dare la colpa all'ostruzionismo dell'opposizione, non siamo assolutamente in questa situazione, la maggioranza deve assumersi in pieno la responsabilità di questa legge, che

non verrà portata avanti, perché è solamente colpa della maggioranza se questa legge non verrà portata avanti. Noi dobbiamo combattere questa legge, perché siamo strenui avversari di determinati passaggi di questa legge e quindi in questa fase siamo coinvolti in maniera indiretta nel fare gli interessi di qualche maggioranza, questo mi dispiace moltissimo, ma non possiamo esimerci dal farlo.

Ciò premesso, ritengo che per non prendere in giro le istituzioni ed i cittadini, la proposta del collega Leitner vada presa in seria considerazione, ma non solo tre minuti di sospensione, ma anche una sospensione totale della seduta, perché ritengo, caro Presidente, che prendere in giro tutta la cittadinanza e le istituzioni, è già cominciata questa mattina una presa in giro con il minuto di raccoglimento per qualcuno che ci ha lasciato da questa valle di lacrime e la presa in giro prosegue fino a stasera, ritengo sia meglio tagliare immediatamente i fili.

Noi abbiamo ottenuto l'affossamento di questa legge, lo ha ottenuto indirettamente anche la SVP, però non pensi di averci giocato e di avere trovato un alleato indiretto, che non capisce il gioco cui stanno giocando, lo capiamo benissimo e lo denunciemo.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola la cons. Dalmaso, contro la proposta di sospensione.

DALMASO: Grazie, signor Presidente. Per dichiarare, da parte del gruppo della Civica Margherita, che siamo contrari alla sospensione della trattazione di questo disegno di legge, ci rendiamo conto che si tratta di un lavoro impegnativo, che presenta delle difficoltà, però data l'importanza di questo disegno di legge, che riveste per tutta la regione, per tutte due le province e per i comuni che attendono risposta, riteniamo sia necessario procedere nella discussione.

PRESIDENTE: La parola al cons. Denicolò. A favore o contro?

DENICOLÒ: Ich bin natürlich gegen den Aufschub der Arbeiten und das ist ganz klar. Ich möchte einfach dem Abgeordnetem Seppi sagen, er soll nicht Geister heraufbeschwören, die es nicht gibt.

PRESIDENTE: Bene. Pongo in votazione la proposta del collega Leitner di sospendere questo punto e procedere con l'ordine del giorno.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 5 voti di astensione, 2 voti favorevoli e tutti gli altri contrari, la proposta è respinta e quindi si prosegue.

Pongo in votazione l'emendamento, prot. n. 3008/8, di soppressione del comma 2 dell'art. 3.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 7 voti di astensione, 2 voti favorevoli e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

C'è un altro emendamento, prot. n. 3045/1, a firma del cons. Perego, che recita: al comma 2, lettera d) dopo le parole "il coniuge" sono aggiunte le parole "anche divorziato, il convivente,".

MESSNER: Änderungsantrag zu Artikel 3, eingebracht vom Abgeordneten Perego und anderen.

Bei Absatz 2 Buchstabe d) werden nach dem Wort „Ehegatten“ die Worte „auch geschiedenen Ehegatten, den Lebensgefährten“ eingefügt.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? Prego, cons. Taverna.

TAVERNA: Credo di poter esprimere dissenso nei confronti dell'emendamento presentato dal collega Perego, per alcune motivazioni che mi permetto di esprimere. Il collega Perego ed altri intendono aggiungere, tra le cause di ineleggibilità, dopo il termine "coniuge" anche i termini "divorziato, il convivente".

Questo è un emendamento contraddittorio, perché vuole inserire la figura del divorziato o divorziata tra le cause di ineleggibilità, quando sappiamo che il divorziato o la divorziata è tale proprio perché il contratto di matrimonio è sciolto e quindi eventuali rapporti di parentela non sussistono più, introdurre nell'ambito della ineleggibilità anche una figura che non ha nulla a che vedere né sul piano formale, né sul piano sostanziale con il coniuge, non ha alcun significato. Per cui sotto questo profilo, in relazione poi al discorso che faremo sui parenti e sugli affini, il divorziato o divorziata non possono costituire assolutamente motivo di ineleggibilità.

Per motivazioni opposte non si può nemmeno sostenere tra le ragioni di ineleggibilità anche la situazione riferita ad un rapporto di convivenza, perché se dovessimo pensare che il convivente possa costituire causa di ineleggibilità, dovremmo immaginare che il rapporto di convivenza possa essere parificato al rapporto di parentela o di matrimonio, perché proprio il significato giuridico, a questo riguardo, è che così facendo noi metteremo sullo stesso piano la figura del convivente con la figura del coniuge e per ragioni etico morali e per ragioni di pratica giuridica e di sostanza giuridica, non possiamo ovviamente considerare buono questo emendamento. Oltretutto mettendo nell'emendamento tra le cause di ineleggibilità anche la figura del divorziato o della divorziata con la figura del convivente, ci pare sia anche contraddittorio.

Quindi ci sono tre ragioni necessarie e sufficienti per motivare in modo piano, pacifico e sereno che questo emendamento sia da respingere.

Vizepräsident Messner übernimmt den Vorsitz
Assume la Presidenza il Vicepresidente Messner

PRÄSIDENT: Als nächster zu Wort gemeldet, hat sich der Abgeordnete Pöder.

PÖDER: Vielen Dank, Herr Präsident.

Ich habe mich anfangs über diesen Antrag gewundert und verstehe jetzt schon den Inhalt dieses Antrages, nur muss man mir von Seiten der Einbringer erklären, wie man den sogenannten Lebensgefährten feststellen will. Der geschiedene Ehegatte, das wird leicht festzustellen sein, aber der Lebensgefährte, wie der genau festzustellen ist oder wie genau der definiert ist, das möchte man mir erklären. Es mag ja sein, dass das irgendwo genau definiert ist, dass es sich um eine Wohngemeinschaft handelt oder was weiß ich

um welche Lebensgemeinschaft. Aber der Lebensgefährte an sich scheint mir doch als juridischer Begriff etwas gewagt zu sein, denn welche juristische Definition eines Lebensgefährten gibt es denn und was ist, wenn jemand mehrere Lebensgefährten hat? Er kann zwar nicht mehr Ehegatten haben, aber er kann mehr Lebensgefährten haben und das ist durchaus möglich und da kommen wir natürlich zu einem Problem der Definition und deshalb ersuche ich noch einmal die Einbringer, mir zu erklären, wie man den Lebensgefährten oder die Lebensgefährtin feststellen will.

PRÄSIDENT: Zu Wort gemeldet hat sich der Abgeordnete Andreotti. Er hat das Wort.

ANDREOTTI: Di fronte a questo emendamento non ho saputo resistere dalla tentazione di prendere la parola, nel senso che ho subito pensato che se ci trovassimo in provincia di Trento questo dovrebbe essere considerato un emendamento di tipo ostruzionistico. Non so se sia un emendamento serio o un emendamento presentato "ioci causa", diciamolo in latino, per non rischiare di essere offensivi dicendolo in italiano, ma mi sembra veramente un emendamento con il quale non si può assolutamente convenire, perché se è evidente l'incompatibilità e le ragioni che stanno in supporto dell'incompatibilità del coniuge, credo siano di altrettanta, lampante e solare evidenza le ragioni che stanno contro la possibilità che questa incompatibilità possa essere estesa al conoide divorziato e che possa essere estesa addirittura al convivente.

Intanto sappiamo che il divorzio fa cessare il matrimonio e ne fa cessare le cause, sappiamo che in Italia ci sono due specie di matrimoni, quello riconosciuto e quello civile che fa cessare completamente il matrimonio con il divorzio e c'è il matrimonio religioso concordatario, celebrato con il rito cattolico, ma in base al concordato Stato-Chiesa, che ha valore religioso con effetti civili; sappiamo che il divorzio in questo caso non cancella il matrimonio, ma cancella soltanto gli effetti civili del matrimonio.

Allora qui si potrebbe dissertare a lungo dicendo, per esempio, se c'è un vincolo di matrimonio soltanto religioso tra due persone, per motivazioni loro, questo non ha effetti civili e quindi due persone sposate soltanto in chiesa con matrimonio soltanto civile, non vedrebbero nessuna causa di incompatibilità nel candidare alla funzione di sindaco e si potrebbe andare avanti a lungo dissertando su queste fattispecie.

Il divorzio fa cessare il matrimonio, a parte poi che generalmente due persone divorziate hanno molto meno affinità, motivi di incontri e di interessi comuni, probabilmente si odiano, se ne fanno di tutti i colori, ci vuole un giudice per metterli d'accordo e quant'altro e se è per questo che viene sostenuta l'incompatibilità allora potrei anche capirlo, ma non credo sia per questo motivo, ma sia esattamente per il motivo opposto.

Per quanto riguarda il convivente, qui siamo veramente all'assurdo, nel senso che ci potrebbero essere due persone che non convivono, ma che sono legate da un vincolo di affetto, di frequentazione, di amicizia, eccetera, molto più solido di due persone conviventi.

Ancora, se il sindaco è fidanzato ufficialmente con il segretario comunale e stabilisce la data delle nozze il giorno dopo le elezioni a sindaco,

anche qui ci sono dei vincoli affettivi che sarebbe quanto meno pari a quelli che esistono fra il convivente; ancora, il convivente non è ancora previsto dal nostro ordinamento giuridico, probabilmente lo sarà, per il momento non mi pronuncio, ma fintanto che il Parlamento italiano, il legislatore italiano non stabilisce in legge che la convivenza ha effetti giuridici, non possiamo attribuire valore giuridico anche in negativo come causa di esclusione dalla possibilità di partecipazione alle elezioni comunali, per il semplice fatto che andremo a formalizzare gli effetti giuridici della convivenza, quando la convivenza oggi formalmente non trova diritto di ospitalità nel diritto positivo, anche se poi in qualche sentenza di qualche magistrato bisogna riconoscere che il vincolo della convivenza qualche conseguenza porta.

Per cui annuncio la mia personalissima contrarietà a questo emendamento.

PRÄSIDENT: Weitere Wortmeldungen? Bitte, Frau Abgeordnete Klotz.

KLOTZ: Danke, Herr Präsident.

Auch ich gehe davon aus, dass dieser Abänderungsantrag ernst gemeint ist, denn sonst hätte man ihn inzwischen zurückgezogen. Ich muss ehrlich sagen, eine Ehescheidung hat inzwischen nicht nur im Trentino sondern auch in Südtirol und daher wahrscheinlich in gleichem Maß die selbe Wirkung, d.h., dass bis auf weitere festgehaltene Bestimmungen oder Vereinbarungen bei den zwei geschiedenen Ehepartnern eben die allgemein geltenden gesetzlichen Bestimmungen anzuwenden sind und demnach existiert die Ehe einfach nicht mehr und deshalb existieren verschiedene juristische Wirkungen dieser Ehe auch nicht mehr.

Ich muss schon ganz ehrlich sagen, ich würde mich ganz schön aufregen, wenn ich als geschiedene Ehefrau in der Verwaltung tätig wäre oder mein geschiedener Ehepartner in der Verwaltung tätig wäre und auch das könnte mich daran hindern, dass ich kandidiere. Da würde ich wahrscheinlich einen Aufstand machen. So weit kann das also nicht mehr verfolgt werden und infolgedessen sollte man hier entweder diesen Antrag zurückziehen, denn damit würde man in mittelalterliche Zustände zurückfallen und die Dinge, die inzwischen als zivilisiert anzusehen sind, ad absurdum führen oder rückgängig machen.

PRÄSIDENT: Das Wort hat die Präsidentin Cogo. Bitte.

COGO: Volevo semplicemente dire che l'emendamento va respinto per le dotte ragioni che ha illustrato così bene il collega Andreotti, cui non ritengo di dover aggiungere nulla e anche del cons. Taverna. Grazie.

PRÄSIDENT: Der Abgeordnete Seppi hat sich zu Wort gemeldet. Sie haben das Wort.

SEPPI: Grazie signor Presidente. Penso che lo stimatissimo collega Perego, come tutti noi, possa forse anche questo estenuante lavoro di tentata modifica di questo disegno di legge, prendere magari qualche abbaglio, succede a tutti

ed a me francamente dispiace prendere la parola, dimostrando la mia contrarietà ad un emendamento che viene da una persona così corretta e capace, soprattutto all'altezza della situazione.

Francamente anche da un punto di vista giuridico ritengo che quando si intenda divorziato o divorziata si possa pensare che non ci siano più rapporti di parentela, né da un punto di vista di diritto, né da un punto di vista di rapporti che possano inficiare, come nel caso in questione, la possibilità di compatibilità fra le cariche. Quando parliamo del convivente, cari colleghi, il discorso diventa duro e pesante, perché se al convivente ci aggiungessimo l'amante e pure la concubina, oltre che un problema di diritto alla privacy, diventerebbe forse una indebita intromissione nelle questioni che, a questo punto, si possono definire sessuali altrui.

Ora il divorziato, lo sposato, il separato, sono tre definizioni che hanno una valenza giuridica ben precisa, sappiamo cosa significa da un punto di vista del diritto e non possiamo verificare se abbiamo dei dubbi, ma sicuramente esiste la situazione chiara, specifica prevista dai codici per definire uno divorziato, sposato o separato, ma la questione del convivente è più un problema che riguarda la situazione delle case popolari, è un problema che riguarda situazioni del tutto anomale, ma non sicuramente configurabili in un quadro giuridico, che possa esulare o contemplare altri termini che non siano quelli della distribuzione della casa pubblica o di risorse di questo tipo, ma certamente anche il convivente è persona dimostrata e dimostrabile.

La differenza giuridica tra convivente, amante e concubino o concubina non esiste, perché potrebbe esserci anche la concubina temporanea o la convivente che può essere definita tale solamente se vive assieme al soggetto in discussione per un certo periodo di tempo.

In quest'aula ci sono dei laureati in legge ed allora, caro Pöder, mi sembra che tu hai studiato legge, la collega Klotz ha studiato legge, le faccio una domanda: quando si può definire che il concubino o l'amante diventa convivente? Quanto deve stare in casa di qualcuno questa persona? C'è una legge che dice che dopo trenta giorni che stai insieme a fare l'amante diventi convivente? Non esiste, teoricamente uno potrebbe essere amante tutta la vita senza essere mai convivente e teoricamente potrebbe essere anche convivente senza essere amante.

Per cui ritengo, signor Presidente, che questo emendamento lo possiamo solamente respingere, anche se mi dispiace dover dire questo nei confronti di un documento presentato dal collega Perego.

PRÄSIDENT: Gibt es weitere Wortmeldungen zu dieser Abänderungsantrag? Bitte, Abgeordneter Morandini.

MORANDINI: Grazie Presidente. Non intendevo intervenire su questa norma, ma questo emendamento almeno un paio di minuti di riflessione la richiede.

Spero e penso che il collega Perego abbia scritto questo emendamento o per provocare una discussione, che sicuramente è interessante su questi temi, tanto più con le frontiere che si vanno aprendo e che anche certe sentenze hanno aperto, come veniva poco fa ricordato dal cons. Andreotti, oppure in quel momento scrivendo stava pensando ad altro.

Ci sono almeno due ragioni per non essere d'accordo con questo emendamento, c'è una ragione di tipo giuridico e non sto qui a richiamare ai colleghi il dettato della Costituzione e del Codice Civile che, con riferimento in particolare al diritto di famiglia, è estremamente chiaro e puntuale su questo tema e ci sono ragioni etiche e di buon senso, perché se la ratio di questo emendamento è quella di pensare che, qualora ci sia fra i dipendenti del comune una persona che è stata a suo tempo coniugata con un candidato alla carica di sindaco, che poi è divorziato da quest'ultimo e quindi su questo può indurre a sospetti di chissà quali trame, anche proprio che vanno a spregio della buona amministrazione del comune, mi chiedo quale potrebbe essere invece il tipo di danno al buon andamento dell'amministrazione comunale se ci fosse il fidanzato o la fidanzata della persona candidato a sindaco. Questo semmai lascerebbe invece aperti molti più sospetti in questi termini.

Per questa ragione siamo fermamente contrari a questo emendamento, fra l'altro abbiamo pure sottoscritto un emendamento unitamente alla Presidente Cogo e ad altri colleghi che secondo noi fa giustizia di questo problema e che, secondo me, mette dentro l'alveo giusto la disciplina delle fattispecie di incompatibilità per coloro che intendono candidarsi alla carica di sindaco.

Assume la Presidenza il Presidente Leveghi Präsident Leveghi übernimmt den Vorsitz

PRESIDENTE: Altri? Se non ci sono interventi, pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? All'unanimità l'emendamento è respinto.

C'è un emendamento, prot. n. 3075, a firma della Presidente della Giunta, che recita: Nel comma 2, alla lett. d) le parole "primo grado" sono sostituite dalle parole "secondo grado".

MESSNER: Änderungsantrag zu Artikel 3 eingebracht von der Präsidentin Cogo und anderen.

1. Im Absatz 2 Buchstabe d) werden die Worte „erster Grad“ durch die Worte „zweiten Grad“ ersetzt.

PRESIDENTE: Qualcuno vuole intervenire? Nessuno. Pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti?

Poiché non si riesce ad avere certezza del voto, procediamo con la votazione per appello nominale.

CHIODI: Andreolli (si), Andreotti (si), Atz (ja), Baumgartner (ja), Benedetti (si), Berasi (non presente), Berger (ja), Bertolini (astenuto), Boso (astenuto), Casagranda (non presente), Chiodi-Winkler (si), Cigolla (si), Cogo (si), Cominotti (si), Conci-Vicini (si), Cristofolini (si), Dalmaso (si), Delladio (si), Dellai (si), Denicolò (ja), Di Puppo (si), Divina (astenuto), Durnwalder (non presente), Feichter (ja), Fontana (si), Frick (ja), Giovanazzi (non presente),

Gnecchi (si), Grandi (si), Grisenti (non presente), Holzmann (astenuto), Hosp (non presente), Kasslatter verh. Mur (ja), Klotz (ja), Kofler (ja), Kury (ja), Laimer (non presente), Lamprecht (ja), Leitner (ja), Leveggi (si), Lo Sciuto (si), Magnani (si), Messner (ja), Minniti (non presente), Molinari (si), Morandini (si), Munter (non presente), Muraro (non presente), Pahl (non presente), Pallaoro (si), Panizza (si), Passerini (si), Perego (non presente), Pinter (si), Plotegher (astenuto), Pöder (ja), Pürgstaller (ja), Santini (si), Saurer (ja), Seppi (no), Stocker (astenuta), Taverna (si), Thaler Hermann (ja), Thaler geb. Zelger (ja), Theiner (ja), Tretter (non presente), Urzì (astenuto), Valduga (non presente), Willeit (non presente), Zendron (si).

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione dell'emendamento:

votanti	55
voti favorevoli	47
voti contrari	1
astensioni	7

Il Consiglio approva.

C'è un altro emendamento, prot. n. 3076/1, a firma del cons. Taverna, che recita: il comma 2 dell'articolo 3 è così modificato:

“3. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1994, n 3 è sostituita dalla seguente:

“d) chi ha il coniuge ovvero parenti o affini fino al secondo grado che ricoprono nell'Amministrazione del comune il posto di segretario comunale o che siano concessionari della riscossione dei tributi, tesoreri, appaltatori di lavori, appaltatori o concessionari di servizi comunali o in qualunque modo fideiussori;”.”.

MESSNER: Änderungsantrag zu Artikel des Abgeordneten Taverna und anderer.

Absatz 2 des Artikels 3 wird wie folgt abgeändert:

„3. Buchstabe d) des 1. Absatzes des Artikels 6 des RG vom 30. November 1994, Nr. 3 wird wie folgt ersetzt:

„d) wer einen Ehegatten oder Verwandte oder Verschwägerte bis zum zweiten Grad hat, die in die Gemeindeverwaltung die Stelle eines Gemeindesekretärs bekleiden oder Inhaber der Konzession für die Abgabenerhebung, Schatzmeister, Auftragnehmer für Arbeiten, Auftragnehmer oder Inhaber der Konzession für Gemeindedienste sind oder in jeglicher Form die Stellung eines Bürger bekleiden.““.

PRESIDENTE: La parola al cons. Taverna.

TAVERNA: Il problema consiste nella modifica, rispetto ai testi che abbiamo di fronte, circa i termini ascendenti o discendenti.

Allora ritengo che la formulazione “parenti o affini”, proprio in relazione al ragionamento che ho fatto nella seduta di ieri pomeriggio, questa

dizione sia comprensiva anche degli ascendenti e dei discendenti, perché gli ascendenti e discendenti sono compresi nel termine "parenti".

Per questa ragione, signor Presidente, ho presentato questo emendamento, che fa pulizia del testo e toglie il termine ascendente e discendente, termini che sono compresi nel termine "parente".

PRESIDENTE: Altri? Nessuno. Pongo in votazione l'emendamento.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 1 voto di astensione, 4 voti favorevoli e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

Sono finiti gli emendamenti all'art. 3. Qualcuno vuole intervenire sull'art. 3 così come emendato? Prego, cons. Taverna.

TAVERNA: Presidente, l'aula avrebbe potuto accogliere l'emendamento che ho testé presentato e che è stato bocciato. Peraltro ritengo che l'articolo emendato possa trovare accoglimento anche per la ragione che la Giunta ha voluto, con l'emendamento del quale vi è pure la mia sottoscrizione, emendamento della maggioranza che pone alla stessa stregua tra le cause di ineleggibilità tanto i parenti e gli affini di secondo grado.

Quindi, in conclusione, noi abbiamo codificato che tanto il suocero, quanto il cognato, rispetto al candidato sindaco, quindi a sindaco, sono espressione di parentela e affinità, ma al tempo stesso sono anche espressione di ineleggibilità.

Per questo motivo, ritenendo che rispetto al testo originario sia stata introdotta una modifica migliorativa, per quanto mi riguarda ci sarà il voto favorevole.

PRESIDENTE: La parola al cons. Morandini.

MORANDINI: Per dire che anch'io voterò favorevolmente questo articolo, proprio perchè nonostante tutta una serie di emendamenti proposti, che sono stati superati con l'emendamento che si è concordato con la Presidente, su un aspetto piuttosto delicato che riguarda l'incompatibilità, si è convenuto circa la possibilità che l'incompatibilità per coloro che si candidano alla carica di sindaco di un comune, si estenda anche agli affini di secondo grado, perchè il testo nella sua versione originaria limitava questa incompatibilità di affini di primo grado.

Le ragioni di questa estensione sono a tutti note, tanto più penso si rappresentano oggi particolarmente necessarie, proprio a fronte di tutta una serie di situazioni, di rapporti, oltre che di parentela anche di affinità che si sono verificate in molti dei nostri comuni e che si sono sostanzialmente riversate in termini negativi sovente sul buon andamento dell'amministrazione comunale.

Allora proprio con questo spirito costruttivo, dichiaro il voto favorevole a questo articolo, perchè laddove disciplina i casi di incompatibilità, estende dall'affinità di primo grado a quella di secondo grado tutte le situazioni di possibile incompatibilità.

Penso che questa previsione andrà a forte beneficio delle amministrazioni comunali e consentirà davvero al comune medesimo di

perseguire quelle ragioni di trasparenza e di buon andamento dell'amministrazione a cui tutti teniamo. Grazie.

PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'art. 3 come emendato.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 4 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli, l'art. 3 è approvato.

Art. 4

(Casi di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore)

1. Prima del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, è anteposto il seguente:

"01. Per la carica di sindaco o di assessore trovano applicazione le incompatibilità previste dall'articolo 20 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni".

2. I commi 3 e 4 dell'articolo 7 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, sono abrogati.

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 è aggiunto il seguente comma:

"5 bis. La disposizione di cui al comma 5 si applica con riferimento ai soli mandati svolti a partire dalle prime elezioni effettuate ai sensi della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3.

MESSNER:

Art. 4

(Gründe für die Unvereinbarkeit mit dem Amt eines Bürgermeisters oder eines Assessors)

1. Im Regionalgesetz vom 30. November 1994, Nr. 3 wird in Artikel 7 vor Absatz 1 der nachstehende Absatz eingefügt:

„01. Für das Amt des Bürgermeisters oder eines Gemeinderatsmitglieds gelten die in Artikel 20 des Regionalgesetzes vom 6. April 1956, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen enthaltenen Bestimmungen.“.

2. Im Regionalgesetz vom 30. November 1994, Nr. 3 werden in Artikel 7 die Absätze 3 und 4 aufgehoben.

3. Im Regionalgesetz vom 30. November 1994, Nr. 3 wird in Artikel 7 nach Absatz 5 der nachstehende Absatz eingefügt:

„5 bis. Die in Absatz 5 enthaltene Bestimmung ist lediglich in bezug auf die Mandate anzuwenden, die ab den ersten, im Sinne des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 durchgeführten Wahlen ausgeübt werden.“.

PRESIDENTE: All'art. 4 ci sono diversi emendamenti.

Sull'ordine dei lavori ha chiesto la parola il cons. Morandini.

MORANDINI: Era solo per avere notizia di che fine ha fatto il mio emendamento, che propone l'istituzione dell'art. 4 bis, perché lei non lo ha comunicato. Siccome negli emendamenti che sono stati distribuiti c'è anche l'emendamento di cui sono firmatario, assieme a tanti altri colleghi, chiedevo che fine aveva fatto. Propone l'istituzione dell'art. 4 bis e 4 ter.

PRESIDENTE: L'art. 4 bis si tratterà dopo l'art. 4, da che mondo è mondo.

Collega Taverna, c'è adesso l'articolo soppressivo dell'art. 4, lo mantiene? Perfetto, lo leggo: emendamento prot. n. 3008/9: "l'articolo 4 è soppresso".

MESSNER: Änderungsantrag zu Artikel 4 des Abgeordneten Taverna.
Artikel 4 ist aufgehoben.

PRESIDENTE: Qualcuno vuole intervenire? Prego, collega Taverna.

TAVERNA: Una semplicissima precisazione, non ritiro l'emendamento, anche perché se lo ritirassi sono certo che il collega Pöder o il collega Seppi lo farebbero senz'altro loro ed allora per smontare il tentativo ostruzionistico dei colleghi Pöder e Seppi, mantengo l'emendamento e quindi spiego le ragioni per le quali il sottoscritto intende mantenere l'abrogazione dell'art. 4, in relazione al fatto che l'art. 4 prevede delle cose positive, soprattutto in relazione al comma 1.

Per quanto riguarda i commi 2 e 3, si creano più problemi di quelli che invece si intendono risolvere e mi voglio riferire alla Presidente della Giunta, perché sono certo che la Presidente comprenderà le mie obiezioni e alla fine sono certo che si arriverà ad un accomodamento tra il sottoscritto che presenta gli emendamenti e la Presidente della Giunta.

Il primo comma, che leggo: "Prima del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3, è anteposto il seguente:

"01. Per la carica di sindaco o di assessore trovano applicazione le incompatibilità previste dall'articolo 20 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni".

Do atto alla Presidente della Giunta che il primo comma introdotto dall'art. 4, che modifica l'art. 7 della legge n. 3, va nella direzione giusta, perché parifica le incompatibilità dei consiglieri a quelle di assessore e di sindaco, quindi secondo la mia modesta opinione questo va sicuramente bene.

Quello che non va bene lo ritroviamo nei commi 2 e 3. Per quanto riguarda il comma 3 noi parliamo di interpretazione autentica, secondo la nostra opinione dovremmo considerare che la interpretazione autentica trova corrispondenza nel disposto della legge nazionale, però sicuramente trattasi in questo senso di un inserimento tardivo rispetto alla normativa in essere e per quanto riguarda il comma 2 ci troviamo nella condizione che questo comma, riferito ai comuni con più di 13 mila abitanti, pone più problemi rispetto alle soluzioni che il comma medesimo cerca di adottare e quindi cerca di aggiudicare positivamente proprio alla luce di queste brevi osservazioni.

Quindi noi ci troviamo sostanzialmente a dare una valutazione positiva per quanto riguarda il comma 1 ed avere ampie riserve per quanto riguarda i commi 2 e 3.

PRESIDENTE: La parola al cons. Pöder.

PÖDER: Danke, Her Präsident.

Bevor ich zur eigentlichen Wortmeldung komme, habe ich eine Wortmeldung in persönlicher Angelegenheit. Die persönliche Angelegenheit liegt darin, dass Kollege Taverna von Obstruktion gesprochen hat, die ich betreiben würde und dass ich seinen Antrag, wenn er ihn zurückgezogen hätte, übernommen hätte. Kollege Taverna, das wäre der einzige Antrag gewesen, den ich mir nicht zu eigen gemacht hätte, und das aus bestimmten Gründen, die ich dann in der Debatte zum Artikel angeben werde. Ich weise auch irgendein Verhalten von Obstruktion entschieden zurück, weil ich vorhin die Artikel des Kollegen Taverna mir zu eigen gemacht habe. Ich muss ganz offen sagen, das ist eine Beleidigung und ich fordere auch Kollegen Taverna auf, das zurückzunehmen. Ich habe mir – das müsste ihm eigentlich passen – seine Vorschläge zu Artikel 2 zu eigen gemacht, weil ich der Meinung war, dass es durchaus gute Vorschläge waren. Ich weise deshalb die Aussagen des Kollegen Taverna zurück und erkläre auch noch einmal, dass dies der einzige Abänderungsantrag gewesen wäre, den ich mir nicht zu eigen gemacht hätte.

Ich komme zu meiner Wortmeldung zum Abänderungsantrag, denn das war in persönlicher Angelegenheit. Ich glaube, dass dieser Abänderungsantrag nicht berechtigt ist und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil dieser Artikel, wie er hier vorgeschlagen wird, eine Präzisierung enthält. Es stimmt, es hat zu diesem Artikel eine authentische Interpretation gegeben, denn da geht es ja um die Möglichkeit der Wiederwahl und die Begrenzung der Amtszeit. Das hat ja nach den letzten Wahlen 1995 zu erheblichen Missverständnissen, Rechtsunsicherheiten und dergleichen geführt, weil man damals nicht genau interpretieren konnte, ab wann diese Bestimmung nun anwendbar sei. Es hat dann eine authentische Interpretation gegeben, es hat ja auch sogar Klagen von Assessoren gegeben, die nicht mehr in ihre Ämter gewählt werden durften und die dann gegen Gemeinden geklagt haben. Damit will man das jetzt ein für allemal nochmals im Gesetz präzisieren und das halte ich schon für wichtig. Deshalb bin ich der Meinung, dass der Abänderungsantrag, der Streichungsantrag von Kollege Taverna abzulehnen ist, weil man hier die authentische Interpretation sozusagen als echten Gesetzesabschnitt in das Gesetz aufnimmt.

PRESIDENTE: Altri? Nessuno. Pongo in votazione l'emendamento a firma del cons. Taverna.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 1 voto di astensione, 5 voti favorevoli e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

C'è un ulteriore emendamento, prot. n. 3008/10, che recita: il comma 1 dell'articolo 4 è soppresso.

MESSNER: Änderungsantrag zu Artikel 4, eingebracht vom Abgeordneten Taverna.

Absatz 1 des Artikels 4 ist aufgehoben.

PRESIDENTE: La parola al cons. Taverna.

TAVERNA: Grazie Presidente. Ne approfitto anche per tranquillizzare il collega Pöder, che si è sentito offeso, io non sono solito offendere nessuno, molto probabilmente mi sono sbagliato quanto l'ho accusato di utilizzare i miei emendamenti per scopo ostruzionistico.

Avevo dichiarato che il numero degli emendamenti dipendeva anche dai risultati che avrei conseguito, rispetto al testo che è stato licenziato dalla commissione, a me pare di dover dire, con estrema sincerità, che la Presidente della Giunta ha cercato di metterci buona volontà e di questo la ringrazio, però i nodi fondamentali che ho sollevato e tra questi vi è anche la questione dell'incompatibilità e del voto congiunto, sono problemi politici che non possono essere mercanteggiati con qualche elargizione, anche se apprezzabile per quanto riguarda l'impegno della Presidente della Giunta.

L'art. 4 dispone di tre commi, ho detto prima in discussione generale, a sostegno dell'abrogazione dell'intero art. 4, che ci sono due commi che non vanno bene e c'è un comma che va bene. Il primo comma, ad esempio, va bene, invito l'aula a respingerlo, mentre sosterrò tutte le ragioni per impedire l'abrogazione del secondo e del terzo comma. Lo dico per onestà intellettuale, perché credo di essere un lettore sufficientemente attento della legge e quindi so riconoscere le cose che oggettivamente, secondo la mia onestà intellettuale vanno bene, rispetto alle cose che non vanno bene.

Il primo degli emendamenti, quello riferito al primo comma, è un emendamento meramente tattico e quindi avendo capito la marcatura della Presidente della Giunta non la si può fare con un terzino, ritengo utile cambiare la marcatura e quindi ritirare l'emendamento tattico al primo comma, perché è l'unico comma che va bene rispetto all'art. 4, che deve essere soppresso.

Ci occuperemo del perché e del per come, dovremmo sopprimere l'art. 4 quando arriveremo alla discussione generale dell'articolo medesimo.

PRESIDENTE: Grazie. Quindi questo emendamento è ritirato

Passiamo al prossimo emendamento, prot. n. 3008/11, a firma del cons. Taverna, che recita: il comma 2 dell'articolo 4 è soppresso.

MESSNER: Änderungsantrag zu Artikel 4, eingebracht vom Abgeordneten Taverna.

Absatz 2 des Artikels 4 ist aufgehoben.

PRESIDENTE: La parola al cons. Taverna.

TAVERNA: Qui arriviamo a uno dei noccioli della legge e chiedo l'attenzione dei colleghi, non tanto perché ritengo di essere depositario della verità o perché mi arrogo funzioni che sono sovradimensionate rispetto alle mie modeste conoscenze ed alla mia modesta preparazione in termini politici e giuridici,

quanto per sostenere che arrivando soprattutto al secondo comma dell'art. 4, noi andiamo a demolire un principio che eravamo convinti di avere realizzato nel corso delle precedenti legislature, quando abbiamo adeguato la nostra legge elettorale comunale alla riforma della legge comunale a livello nazionale.

La riforma si basa su alcuni capisaldi, questo secondo comma dell'art. 4 viene a minare alla radice uno dei capisaldi contenuti nella legge di riforma, tanto quella nazionale, quanto quella regionale; togliere la incompatibilità tra consigliere comunale e assessore, significa ritornare alla commistione tra mandato di controllo e di indirizzo e mandato di gestione e credo che su questa debba necessariamente fare appello a tutti coloro che hanno la sensibilità di giungere fino in fondo per quanto riguarda la necessità di mantenere un raccordo logico della legge, perché se noi oggi, attraverso l'approvazione di questo comma, veniamo a togliere l'incompatibilità tra consigliere comunale e assessore, entriamo in contraddizione con un altro articolo che è contenuto in questo disegno di legge, laddove si dà al sindaco il mandato e il diritto a nominare i propri assessori, anche tutti al di fuori del consiglio comunale.

In altri termini è una contraddizione, all'inizio della legge, dire che cessa da questo momento l'incompatibilità tra assessore e consigliere, quindi in questo momento il sindaco può scegliere tra gli assessori anche i componenti del consiglio comunale e subito dopo dire che il sindaco ha comunque le libertà di scegliere tutti gli assessori, al di fuori del consiglio comunale. Perché il legislatore nazionale e regionale hanno ritenuto di separare nettamente il ruolo del consigliere rispetto al ruolo dell'amministratore? Per la semplice ragione che da un punto di vista istituzionale esistono due momenti istituzionali estremamente importanti, che si trovano in una dialettica istituzionale, il consiglio comunale che ha avuto il mandato elettorale ed il sindaco che ha avuto un mandato diretto da parte dell'elettore.

Quindi questi due sono organi non antitetici, ma complementari, il fatto che il sindaco possa scegliere, tra i propri collaboratori, i consiglieri comunali, è una diminuzione da un punto di vista istituzionale di queste due sfere istituzionali, che si pongono in una situazione di collaborazione o in una situazione di antagonismo, se la situazione è di antagonismo, vi è la necessaria conseguenza della dimissione della sfiducia del sindaco, che quindi si viene a riportare il dibattito dialettico tra i due momenti istituzionali, attraverso un ulteriore passaggio di tipo elettorale.

Signor Presidente, mi rendo conto di avere esaurito il mio tempo, però questi sono argomenti importanti e su questi argomenti si fa la nobiltà di questo disegno di legge.

Per queste ragioni ritengo che vada soppresso questo comma, perché toglie le ragioni stesse della differenziazione dei ruoli e quindi della necessità di mantenere ancora l'incompatibilità tra consigliere e amministratore.

PRESIDENTE: Altri? Collega Morandini, prego.

MORANDINI: Grazie Presidente. Ci siamo già intrattenuti a lungo in commissione legislativa su questo problema, debbo dire che, per quanto abbia seguito con attenzione l'intervento del collega Taverna, non ci troviamo

d'accordo, per quale ragione? Posso capire che nell'ottica di una riforma il legislatore arrivi a prevedere perfino che teoricamente tutti coloro che dovranno essere nominati assessori comunali, possano essere scelti dall'esterno, ma a nostro modo di vedere questa sarebbe una previsione estremamente pericolosa, perché il prevedere tout court l'incompatibilità fra consigliere comunale e assessore, quindi lasciare la teorica possibilità, se così dovesse accadere, che si possano nominare anche tutti gli assessori dall'esterno, penso che sarebbe decretare la morte della politica.

Mi spiego. Ritengo che nel caso dovesse passare la previsione che lasci comunque la possibilità anche totale di nominare tutti quanti gli assessori dall'esterno, si andrebbe pressoché inevitabilmente, come è già accaduto in molti ambiti comunali, a nominare assessori, scegliendoli dall'esterno, fra persone di valenza squisitamente tecnica. Non ho nulla contro i tecnici, però ritengo che un conto sia il tecnico, che certamente è un supporto inevitabile del politico, tanto più su questioni in cui il politico, per prendere le sue decisioni, deve operare tutta una serie di valutazioni di tipo tecnico ed un conto è il politico.

Allora non è un caso che certe leggi nazionali, vedasi quella sulla trasparenza, per esempio, vedasi la 421 e quant'altro, abbiano tracciato un solco netto fra le funzioni e le responsabilità del politico e quella del tecnico. Allora, "mutatis mutandis" penso che prevedere anche solo teoricamente che un comune potrebbe scegliersi tutti quanti gli assessori dall'esterno, secondo me sarebbe far pendere la bilancia in maniera forse esclusiva, ma comunque prevalente a favore dei tecnici, allora i tecnici sono certamente importanti, ma questo sarebbe a scapito della politica, perché il primato della politica deve sussistere anche all'interno dei consigli comunali e tanto più delle giunte comunali.

Allora è importate la figura del tecnico, il quale sovente deve essere consultato dal politico, perché su certe valutazioni è più che necessaria avere una valutazione oggettiva di tipo tecnico, ma poi alla fine la responsabilità della scelta deve ricadere sul politico, che se ne assume, nel bene e nel male, tutte quante le responsabilità.

Per questa ragione siamo contrari a prevedere tout court l'incompatibilità fra la carica di consigliere comunale e di assessore e questo non riteniamo che sia essere contrari ad una riforma del sistema elettorale nei comuni, perché è stato già dimostrato, nell'esperienza in atto, anche in altri paesi a noi vicini, vedasi il centro Europa, dove allora fu prevista la possibilità di nominare anche tutti gli assessori dall'esterno, è stato dimostrato che si sta facendo un poco alla volta marcia indietro, perché il tecnico deve avere il suo ruolo, ma, secondo me, non è possibile ridurre la politica a governo dei tecnici, con tutta la stima che ho per i tecnici, ma un conto è il ruolo del politico, tanto più quando ha responsabilità di governo, come coloro che debbono sedere nelle giunte comunali ed un conto è il ruolo del tecnico.

Per questa ragione siamo contrari alla prospettazione fatta testé dal collega che intervenuto prima del mio intervento.

PRESIDENTE: La parola al cons. Pöder.

PÖDER: Danke, Herr Präsident.

Ich muss in diesem Fall auch sagen, dass ich gegen diesen Abänderungsantrag bin, weil dieser Vorschlag der von der Mehrheit und auch vom zuständigen Amt als solcher eingebracht wurde, durchaus sinnvoll ist. Es ist eine Absurdität wenn ein Assessor bei uns in den Großgemeinden – über 13.000 Einwohner bezeichnet man in Südtirol die Gemeinden als Großgemeinden – als Gemeinderat zurücktreten muss. Es ist z.B. der Fall aufgetreten, dass jemand in Leifers zurücktreten musste, der zuerst in den Gemeinderat gewählt, dann zum Assessor gewählt wurde und dann als Gemeinderatsmitglied zurücktreten musste, während er in der Stadt Bruneck ohne weiteres als Gemeinderatsmitglied hätte bleiben können, weil dort die Einwohnerzahl anders ist. Das ist wirklich eine Absurdität und das will man hier beheben und ich glaube, dass das durchaus gerechtfertigt ist, weil man damit eine Situation klärt, die auch in den letzten Jahren speziell nach der letzten Gemeinderatswahl natürlich zu einigen Problemen geführt hat. Ich glaube, dass in Gemeinden auch mit 100.000 Einwohnern wie in Bozen oder Meran mit der Hälfte von Einwohnern, es durchaus akzeptabel ist, dass ein gewähltes Gemeinderatsmitglied gleichzeitig die Funktion des Assessors einnimmt. Denn die logische Folge aus einer Bestimmung wie sie derzeit im Gesetz enthalten ist, wäre ja eigentlich dass z.B. ein Landesrat auch nicht mehr Mitglied des Landtages sein dürfte oder ein Regionalausschussmitglied auch nicht mehr Mitglied des Regionalrates. Das wäre meiner Meinung nach wirklich absurd und deshalb bin ich gegen diesen Streichungsantrag.

PRESIDENTE: La parola alla collega Conci.

CONCI-VICINI: Grazie Presidente. Anch'io come il collega Morandini sono contraria a questo emendamento per una serie di motivi. Il primo si riferisce al fatto che in questi ultimi tempi, almeno credo che questa sia stata l'esperienza di molti, si stenta a trovare sempre di più persone che candidano nelle liste che hanno una alta e qualificata personalità, cioè una sorta di fuga e tra l'altro con il nuovo sistema che vede le giunte comunali governare avendo dalla loro parte tutti gli strumenti per governare e vedono invece le opposizioni sempre più ridotte ad opposizioni silenziose, perché poco possono fare oggi le opposizioni in consiglio comunale, laddove la giunta ha la possibilità di passare sempre meno attraverso il consiglio e quindi di prendere delle decisioni autonome.

Questo è un ulteriore motivo in più perché la gente non si candida, sappiamo che sopportare una campagna elettorale non solo costa in termini finanziari, ma anche professionali, eccetera.

Un altro motivo per cui non siamo favorevoli a questo, oltre al fatto che l'esperienza diretta mi suggerisce non dover andare in quella direzione, è che così facendo di fatto si favorisce la chiamata diretta, perché sempre di più può esserci un accordo tra le persone che arrivano in consiglio comunale e poi i tecnici esterni.

La terza questione, qui condivido il discorso fatto dal collega Morandini, è proprio quella di mettere insieme quello che è l'aspetto politico con l'aspetto tecnico, abbiamo visto che diversi sono i ruoli e le funzioni, credo che debba esserci, per chi fa l'assessore, ancora questa distinzione, cioè il far

coincidere l'aspetto tecnico, non perché sia meno importante, ma perché sono due ruoli e due funzioni diversi, con l'aspetto politico non sempre favorisce l'esplicarsi migliore di una capacità di governo da parte dell'assessore.

Per tutti questi motivi noi siamo contrari a questo emendamento.

PRESIDENTE: Altri? Nessuno. Pongo in votazione l'emendamento del collega Taverna.

E' stata chiesta la votazione per appello nominale.

CHIODI: Andreolli (*no*), Andreotti (*no*), Atz (*nein*), Baumgartner (*nein*), Benedetti (*no*), Berasi (*non presente*), Berger (*nein*), Bertolini (*si*), Boso (*si*), Casagrande (*non presente*), Chiodi-Winkler (*no*), Cigolla (*no*), Cogo (*no*), Cominotti (*astenuto*), Conci-Vicini (*no*), Cristofolini (*no*), Dalmaso (*no*), Delladio (*no*), Dellai (*no*), Denicolò (*nein*), Di Puppo (*no*), Divina (*si*), Durnwalder (*non presente*), Feichter (*nein*), Fontana (*no*), Frick (*nein*), Giovanazzi (*non presente*), Ghecchi (*no*), Grandi (*no*), Grisenti (*non presente*), Holzmann (*si*), Hosp (*non presente*), Kasslatter verh. Mur (*nein*), Klotz (*nein*), Kofler (*nein*), Kury (*nein*), Laimer (*non presente*), Lamprecht (*nein*), Leitner (*nein*), Leveggi (*no*), Lo Sciuto (*no*), Magnani (*no*), Messner (*nein*), Minniti (*non presente*), Molinari (*no*), Morandini (*no*), Munter (*non presente*), Muraro (*non presente*), Pahl (*non presente*), Pallaoro (*no*), Panizza (*no*), Passerini (*no*), Perego (*si*), Pinter (*no*), Plotegher (*non presente*), Pöder (*nein*), Pürgstaller (*nein*), Santini (*si*), Saurer (*nein*), Seppi (*si*), Stocker (*nein*), Taverna (*si*), Thaler Hermann (*nein*), Thaler geb. Zelger (*nein*), Theiner (*nein*), Tretter (*non presente*), Urzi (*si*), Valduga (*non presente*), Willeit (*non presente*), Zendron (*no*).

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione dell'emendamento:

votanti	55
voti favorevoli	9
voti contrari	45
astensioni	1

Il Consiglio non approva l'emendamento.

C'è un ulteriore emendamento, prot. n. 3008/12, a firma del cons. Taverna, che recita: il comma 3 dell'articolo 4 è soppresso.

MESSNER: Änderungsantrag zu Artikel 4, eingebracht vom Abgeordneten Taverna.

Absatz 3 des Artikels 4 ist aufgehoben.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? La parola al cons. Taverna.

TAVERNA: Innanzitutto mi rammarico, signor Presidente, so che non dovrei commentare il voto, per la scarsa sensibilità che ha dimostrato l'assemblea nei confronti di un problema che a mio giudizio è un problema molto importante anche da un punto di vista concettuale, evidentemente passeranno degli anni per un processo di maturazione, che mi auguro sia compiuto.

Per quanto riguarda l'emendamento relativo alla soppressione del comma 4, vorrei ricordare quello che avvenne in relazione al famoso caso Stablum. Il legislatore regionale intervenne per dare un'interpretazione autentica circa il numero dei mandati che l'assessore può fare e quindi noi ritenevamo che quella non fosse una interpretazione autentica, ma fosse un intervento sostanziale per quanto riguarda la possibilità dei numeri di mandati da svolgere nel corso della carriera di un amministratore, salvo poi l'interruzione che consenta di poter riprendere a fare l'amministratore.

Delle due l'una, o allora la norma riferita alla interpretazione autentica era una mera interpretazione autentica e quindi non aveva valore sostanziale, se è così a me pare che questa fosse la tesi che noi abbiamo contrastato, se invece si tratta di una introduzione sostanziale della norma, allora il comma che qui è presentato è inutile, perché ormai l'intervento in sede legislativa è un intervento superato.

Ritengo allora che il quarto comma sia inutile rispetto a quello che si è verificato in relazione alle vicende storiche così come si sono determinate e in relazione al fatto che la legge di interpretazione autentica dell'art. 7 abbia introdotto sostanzialmente qualcosa di nuovo rispetto al testo originario della legge e quindi a questo riguardo sia inutile e inopportuna la modifica testuale, perché di fatto questa modifica è intervenuta con la legge di interpretazione autentica.

PRESIDENTE: Altri? Nessuno. Pongo in votazione l'emendamento del collega Taverna.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Con 2 voti di astensione, 3 voti favorevoli e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

C'è un emendamento del collega Perego, che però non è chiaro, cioè questo emendamento si colloca in una posizione indefinita all'interno della legge. Anche quello successivo cons. Perego? Grazie.

PRESIDENTE: Adesso rimane da votare l'art. 4.

La parola al cons. Taverna.

TAVERNA: Presidente, scarsa fortuna ha avuto il mio emendamento, lo ribadisco, allora mi sforzo di spiegarmi, forse magari nel corso dei precedenti interventi non sono stato sufficientemente chiaro, anzi concordo e assumo tutta intera la responsabilità del fatto che, non essendo stato chiaro, i colleghi non hanno potuto comprendere.

Cerco di sollecitare anche l'amico Perego, affinché abbia una testimonianza diretta, che in commissione questo argomento lo abbiamo trattato e c'è stato anche un dibattito non di poco conto. Qui mi permetto di rivolgermi all'aula, non tanto per avere conforto sulle mie idee, quanto perché almeno abbia la soddisfazione che il problema sia inteso, dopo di che ci sono posizioni come quella del collega Morandini, che è un po' nostalgico e conservatore rispetto questa materia, pienamente legittime, ma sulle quali dissento.

Il problema sta in questi termini: se noi vogliamo realizzare l'obiettivo della diversificazione delle responsabilità e dei ruoli, non possiamo

assolutamente immaginare che il consigliere comunale possa essere chiamato a fare l'assessore, altrimenti ricadremmo nell'ordinamento previgente che la legge nazionale e quella regionale aveva radicalmente modificato, innovando in positivo.

Oltretutto il cittadino che si candida per diventare consigliere comunale, chiede i voti per far parte del consiglio comunale e non chiede i voti per far parte della Giunta. Il sindaco che è eletto a suffragio diretto e quindi ha una sua dignità ed ha una sua approvazione popolare, dalla legge è messo nella condizione di poter scegliere i propri collaboratori nella Giunta; se il sindaco ha la possibilità di scegliere i propri assessori, è fin troppo evidente che un assessore consigliere comunale è emanazione dei gruppi consiliari e quindi è un'emanazione del partito o dei partiti, conseguentemente si realizza quello che intendo invece assolutamente non possibilmente un obiettivo da realizzare, vale a dire la blindatura del sindaco attraverso assessori che siano consiglieri comunali.

Nella logica di un sistema di tipo maggioritario, perché noi al sindaco concediamo una maggioranza qualificata che gli consente di governare, quindi gli diamo governabilità, non possiamo, togliendo la incompatibilità tra consigliere comunale e assessore mettere nella condizione il sindaco di essere ostaggio della propria Giunta, essendo i consiglieri comunali emanazione di un potere che è quello del consiglio, che è un potere diverso, in alcuni casi complementare in altri casi conflittuale, tanto è vero che il consiglio comunale può con una mozione di sfiducia mandare a casa il sindaco e quindi a questo proposito vi è un inquinamento tra i concetti e quindi una confusione di ruoli, i concetti sono estremamente chiari, il consiglio comunale viene eletto per realizzare funzioni che la legge attribuisce al consiglio comunale, il sindaco viene eletto in modo altrettanto diretto ed a suffragio popolare per svolgere compiti e funzioni che la legge gli attribuisce.

Noi andiamo a realizzare le condizioni perché questa differenziazione sia annullata o sia in qualche modo temperata? Noi questo obiettivo non lo vogliamo realizzare, oltretutto il disegno di legge successivamente attribuisce al sindaco la possibilità di nominarsi gli assessori tutti al di fuori del Consiglio comunale, quindi vi è una contraddizione, Presidente della Giunta, tra questa ipotesi e quella che andremo successivamente ad analizzare.

E' una diversificazione rispetto alla legge che è in vigore, tant'è la legge che è in vigore realizza un istituto misto, vale a dire una parte sono obbligatoriamente scelti all'interno del consiglio comunale e una parte è scelta fuori del consiglio comunale. Noi dobbiamo realizzare un obiettivo che sia preciso e che non possa essere in alcun modo messo in discussione. Il suo obiettivo, se da un lato elimina la questione mista della giunta, parte consiglieri e parte amministratori provenienti dalla società civile, in questo modo lei, di fatto, realizza le condizioni perché il sindaco sia costretto a scegliere il maggior numero di assessori, proprio all'interno del consiglio comunale, andando incontro ad una situazione, a mio giudizio, estremamente negativa, perché in questo modo noi andiamo a blindare il sindaco, andiamo ad attenuare il potere conferito in maniera diretta dagli elettori al sindaco, quindi portiamo indietro la situazione al sistema previgente, al sistema che noi conosciamo perché lo

abbiamo sperimentato, ho fatto il consigliere comunale per ben tre legislature, quindi conosco perfettamente i meccanismi e le logiche che hanno animato il consiglio comunale nella vicenda giuridica precedente a quella che noi abbiamo vissuto nell'ultimo periodo.

E' un ritorno indietro sbagliato, perché in questo modo veniamo a valorizzare ancora di più i partiti, vale a dire la partitocrazia. Non so fino a che punto valga la pena insistere, ma mi corre l'obbligo di insistere fino in fondo, alzando anche la voce, per supplire alla confusione che c'è o addirittura in una situazione di assoluta disattenzione e mi duole veramente il cuore vedere che queste argomentazioni non trovano dignità e non trovano corrispondenza nell'aula, perché ritengo che al di là di tutte le altre valutazioni che possiamo dare su questa legge, questo è un nocciolo importante, che qualifica o squalifica la legge.

Secondo me questa impostazione squalifica la legge da un punto di vista sostanziale, perché andiamo a tornare indietro rispetto alla situazione che abbiamo modificato per effetto dell'intervento del legislatore nazionale e del legislatore regionale.

A mio giudizio è un pericoloso passo indietro, perché in questo modo si vengono a determinare le vecchie logiche. Abbiamo fatto di tutto per superare la prima Repubblica e adesso siamo in pieno ritorno alla prima Repubblica, paurosamente ritorniamo indietro e veniamo a blindare nella sostanza anche la figura del sindaco.

Non serve a niente il voto congiunto, anzi forse il voto congiunto, signor Presidente, serve soltanto a realizzare condizioni di ulteriore blindatura del sindaco. Noi di fronte a questa impostazione, non possiamo che esprimere il nostro giudizio assolutamente negativo e non ci risparmieremo per denunciare questa caduta, che è una caduta concettuale prima che politica, è un pauroso ritorno al passato, noi ci opporremo con tutte le nostre forze e lo faremo in ogni condizione, in ogni sede, in ogni tempo, perché crediamo che veramente questo sia un'espressione deleteria di una volontà politica, che è nostalgica rispetto al passato, voi siete nostalgici rispetto al passato, volete tornare indietro e di questo purtroppo subiranno le conseguenze le amministrazioni che saranno lottizzate come prima e ancor più di prima.

Non ha più senso avere il sindaco diretto a suffragio universale, perché in questo modo il sindaco sarà prigioniero dei partiti, dei gruppi consiliari, delle pressioni politiche e tutto questo a vantaggio di un ritorno a formulazioni e abitudini che noi volevamo essere sconfitte per sempre, purtroppo il vecchio ritorna sempre a galla e nei confronti di questo vecchio noi ci opporremo con tutte le nostre forze e con tutte le nostre energie.

PRESIDENTE: Altri? La parola al cons. Perego.

PEREGO: Grazie, signor Presidente. Desidero intervenire su questo argomento che può anche essere affrontato in maniera libera da ciascun consigliere regionale, in quanto investe molto delle esperienze che ciascuno di noi ha fatto.

Ad esempio ho fatto l'esperienza del consiglio comunale di Trento e mi sento di poter parlare con cognizione di causa rispetto a tutto questo e questa mia esperienza non fa altro che dirmi di confermare la tesi esposta dal

cons. Taverna. Il problema è più vasto, di più ampia portata, è un problema che riguarda tutto l'impianto di questa legge, è tutto l'impianto di questa legge che fa dei passi indietro rispetto a quanto aveva deliberato in precedenza quest'aula.

Se noi lasciamo perdere, non trattiamo della soglia che togliamo per dare maggiore stabilità ai governi, a parte questo elemento, secondo me, tutto il resto è un andare indietro, è un andare indietro non costringere il sindaco a presentare un programma assieme alle forze di coalizione, è un andare indietro non consentire il voto disgiunto, è un ulteriore passo indietro quello di eliminare la causa di incompatibilità tra la carica di assessore e la carica di consigliere comunale.

Ci eravamo indirizzati e francamente chi di noi aveva pensato convintamente, non tanto ad un forte bipolarismo anche nell'elezione del consiglio comunale, ma quanto al tentativo di dare vita ad un sistema diverso, che svincolasse realmente il sindaco dal consiglio comunale, in un'ottica prettamente occidentale, che vedeva il legislativo nettamente separato dall'esecutivo e che vedeva la possibilità per i cittadini di dare il loro voto anche ad un candidato sindaco, che non fosse espressione dei partiti, ai quali si sentiva di poter appartenere e che voleva sostenere con il voto, tutto questo veniva a creare una situazione di fatto, nella quale era anzitutto il cittadino che sceglieva il proprio sindaco ed era quindi il sindaco che sceglieva i propri assessori, al di là ed al di fuori di logiche di partito, logiche di gruppo.

Voi avete stravolto tutto questo, non c'è in aula neanche la cons. Chiodi, che a mio avviso soffre molto più di noi questi passi indietro – non ti avevo vista, chiedo scusa -, ma come è possibile a pochi anni retrocedere in una materia che così tanto aveva fatto gridare alla riforma, alla innovazione, al tentativo anche di questa regione di adeguarsi a quanto accade nei sistemi democratici occidentali.

Era una battaglia di civiltà, avrà anche prodotto magari qualche anatra zoppa, o qualche altro strano essere geneticamente mutante, ma era comunque un passo avanti, era un rimettere nelle mani dei cittadini la scelta, era in questo caso consentire al sindaco di fare una squadra che fosse l'esecutivo nettamente distinto dal legislativo, perché questa è la strada su cui noi vogliamo incamminarci, perché dirsi presidenzialisti, dirsi a favore di un nuovo ordine anche all'interno delle assemblee legislative e poi operare strane commistioni tra il legislativo e l'esecutivo è pericoloso!

Immaginate voi un sindaco che nomina un assessore all'interno del consiglio comunale e poi gli toglie la fiducia per un qualsiasi motivo, questo ex assessore si ritrova sui banchi del consiglio comunale, ma come pensate che possa essere un elemento di fiducia per quel sindaco, oppure non pensate voi che possa essere un elemento di disturbo all'interno di quella maggioranza, proprio per le frustrazioni che cova nel proprio animo e per la "deminutio" che si è visto attribuire.

Sono convinto che su queste cose non c'è stato un approfondito ripensamento, la Giunta regionale probabilmente si è persa su altre questioni, che investono non l'architettura, ma investono il potere all'interno dei consigli comunali, è più importante per questa Giunta riuscire a distinguere se il potere sta in capo ad un sindaco, piuttosto che a un segretario comunale, ma per questo si è perso di vista l'obiettivo finale e non era altro se non quello di

arrivare ad un sistema, che desse ai cittadini la possibilità di scegliere, al sindaco liberamente eletto la possibilità di scegliere la sua squadra e a quella squadra di essere libera dalle pastoie dei gruppi consiliari, libera dagli impegni di consiglio comunale, libera nella possibilità di governare realmente il comune.

Nessun sistema può essere la panacea di tutti i mali, nessun sistema può essere migliore dell'altro, dico soltanto che questo sistema risponde logicamente e politicamente a quella che è una visione che fa della divisione dei poteri e della legittimazione popolare, in capo al sindaco ed in seconda battuta, quindi in via indiretta i suoi assessori, i suoi cardini fondamentali.

Oggi è proprio la sinistra trentina che sembra voler abbattere questi cardini fondamentali, è la sinistra trentina che sembra voler sconfessare le proprie conquiste nella legislatura scorsa, può dirlo una persona che in quei momenti era al di fuori di quest'aula, la cui forza politica ha fatto delle battaglie con il consigliere che avevamo in quest'aula in senso diverso, una forza politica che comunque aveva salutato quella che sembrava essere una innovazione, che poi abbia prodotto dei piccoli danni, questo non significa che dobbiamo tornare indietro necessariamente e invece questa Giunta pare dover compiere una sorta di parricidio. Non vorrei che fossero questioni interne ai gruppi dei DS o ai gruppi della maggioranza trentina che portano a questo, ma la realtà è che questa Giunta regionale, su questi argomenti, sta compiendo una marcia indietro, possiamo definirlo anche parricidio rispetto ai propri rappresentanti, che invece nella legislatura scorsa intrapresero la strada delle riforme.

Quindi su questo argomento devo dire che il voto negativo rispetto a questo articolo è per me forte, è un atto dovuto a quello che è il nostro modo di pensare e di ragionare sulla riforma degli enti locali. Poter svincolare la figura dell'assessore da quella del consigliere comunale è un tributo dovuto ad una logica di separazione dei poteri legislativo, esecutivo e lasciamo perdere giudiziario, rispetto al quale molto ci sarebbe da discutere anche in questi giorni, ma lasciamo stare il giudiziario rispetto al quale non abbiamo competenza, abbiamo competenza rispetto al legislativo e all'esecutivo.

Ogni forma di commistione, rispetto a questi due poteri, crea molti più problemi, secondo me, rispetto ai problemi che può creare anche una netta separazione data dalla incompatibilità.

Stiamo attenti a non scegliere oggi una strada ed essere qui fra due, tre anni, accorgerci dei danni che abbiamo creato e fare un'ulteriore retromarcia frettolosa. Secondo me un po' più di sperimentazione a questa legge poteva essere data e con un po' più di attenzione, rispetto a questi problemi, si poteva evitare per il Trentino un passo indietro e per le forze che oggi ci governano una clamorosa smentita dell'opera dei loro predecessori. Grazie.

Vizepräsident Messner übernimmt den Vorsitz Assume la Presidenza il Vicepresidente Messner

PRÄSIDENT: Weitere Wortmeldungen? Keine, dann stimmen wir über den Artikel 4 ab. Namentliche Abstimmung? Dann stimmen wir namentlich über Artikel 4 ab. Ich ersuche die Frau Chiodi um den Namensaufruf.

CHIODI: Andreolli (si), Andreotti (si), Atz (ja), Baumgartner (ja), Benedetti (si), Berasi (non presente), Berger (non presente), Bertolini (si), Boso (si), Casagrande (non presente), Chiodi-Winkler (astenuta), Cigolla (si), Cogo (si), Cominotti (astenuto), Conci-Vicini (astenuta), Cristofolini (si), Dalmaso (si), Delladio (no), Dellai (si), Denicolò (ja), Di Puppo (si), Divina (si), Durnwalder (non presente), Feichter (ja), Fontana (si), Frick (ja), Giovanazzi (non presente), Gnechi (si), Grandi (non presente), Grisenti (si), Holzmann (si), Hosp (non presente), Kasslatter verh. Mur (ja), Klotz (ja), Kofler (ja), Kury (ja), Laimer (non presente), Lamprecht (ja), Leitner (ja), Leveghi (non presente), Lo Sciuto (astenuto), Magnani (si), Messner (ja), Minniti (non presente), Molinari (si), Morandini (non presente), Munter (non presente), Muraro (non presente), Pahl (non presente), Pallaoro (si), Panizza (si), Passerini (si), Perego (no), Pinter (si), Plotegher (non presente), Pöder (ja), Pürgstaller (ja), Santini (no), Saurer (ja), Seppi (no), Stocker (ja), Taverna (no), Thaler Hermann (ja), Thaler geb. Zelger (ja), Theiner (ja), Tretter (non presente), Urzi (no), Valduga (non presente), Willeit (non presente), Zendron (si).

PRÄSIDENT: Ich darf das Abstimmungsergebnis bekannt geben:

Abstimmende:	52
Jastimmen:	42
Neinstimmen:	6
Stimmenthaltungen:	4

Damit ist der Artikel 4 genehmigt. Jetzt sind zwei Abänderungsanträge eingebracht worden. Abgeordneter Taverna, wozu? Sie haben das Wort.

TAVERNA: Ogni consigliere ha la possibilità di votare a favore, contro o astenersi, nel caso della votazione del collega Magnani non ho avuto la percezione di come il cons. Magnani abbia votato...

(interruzione)

TAVERNA: Benissimo, questa è una forma irregolare di risposta all'appello, perché il cons. Magnani deve votare al proprio posto e deve possibilmente votare facendo in modo che si sappia come vota, perché altrimenti è inaccettabile la conduzione dell'appello nominale in questo modo.

Con attenzione ho ascoltato l'espressione del voto dei colleghi e nei confronti del collega Magnani non ho avuto l'opportunità di sapere come abbia votato. Siccome questa è una regola elementare di trasparenza e di democrazia, invito la Presidenza ed i segretari questori ad adottare in maniera severa questo criterio!

PRÄSIDENT: Ich werde versuchen, dass wir in Zukunft bei diesen Abstimmungen auch tatsächlich ein bisschen strenger sind und, dass sich die Abgeordneten so weit als möglich auf ihren Sitzen befinden, damit jeder auch hören kann, wie der andere Abgeordnete abstimmt. Ist das in Ordnung?

Wir fahren nun mit der Behandlung fort. Es sind jetzt 2 Abänderungsanträge zu Artikel 4 bis eingereicht worden. Davon der erste vom Kollegen Morandini, der aber nicht angenommen werden kann, weil er im direkten Gegensatz zu Artikel 2 bis steht, der bereits abgelehnt worden ist. Ähnlich verhält es sich mit den Abänderungsantrag des Kollegen Pöder, der vom Inhalt her auch im Gegensatz zu dem steht, was bereits in dem von ihm eingebrachten Gesetzentwurf Nr. 6 abgelehnt worden ist. Es sind allerdings einige Formulierungen und dergleichen enthalten, die abweichend sind und etwas anderes sind. Abgeordneter Pöder, Sie haben das Wort.

PÖDER: Danke, Herr Präsident.

Es mag den Anschein haben und ich verstehe schon, dass das dem entspricht, was im abgelehnten Gesetzentwurf Nr. 6 enthalten war, aber es ist wirklich nicht so. Wenn ich ganz kurz den Unterschied erklären darf...

Im Gesetzentwurf war die Bestimmung enthalten, dass der Misstrauensantrag der vom Gemeinderat beschlossen wird, durch eine Volksabstimmung bestätigt werden muss. In diesem Abänderungsantrag ist enthalten, dass der Misstrauensantrag, der vom Gemeinderat genehmigt wird, wirksam ist und der Bürgermeister abgesetzt wird, aber auch, dass auch per Volksinitiative ein Misstrauensantrag eingebracht werden kann. Das sind schon zwei sehr unterschiedliche Dinge.

PRÄSIDENT: In Ordnung, dann wird er verlesen und behandelt. Ich verlese noch den deutschen Text.

Abänderungsantrag zum Regionalgesetzentwurf 15/99

Art. 4 bis

1. Der Art. 9 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3, wird wie folgt ersetzt:

Art. 9
(Misstrauensantrag)

1. Die Ablehnung eines Vorschlags des Bürgermeisters oder des Gemeindeausschusses von Seiten des Gemeinderates zieht nicht deren Rücktritt nach sich.

2. Mindestens zwei Fünftel der zugeteilten Ratsmitglieder in der Gemeinden der Provinz Trient und wenigstens ein Viertel der zugeteilten Ratsmitglieder in den Gemeinden der Provinz Bozen können einen gemeinsam unterzeichneten und begründeten Misstrauensantrag gegen den Bürgermeister einbringen. Der Misstrauensantrag wird nicht früher als zehn Tage und nicht später als dreißig Tage nach seiner Einreichung im Gemeinderat zur Debatte gestellt. Wird der Antrag von der absoluten Mehrheit der amtierenden Ratsmitglieder durch Namensaufruf genehmigt, verfällt der Bürgermeister seines Amtes, es findet gemäß Art. 8 dieses Gesetzes die Neuwahl des Bürgermeisters statt. Vizebürgermeister und Gemeindeausschuss bleiben geschäftsführend bis zur Neuwahl des Gemeindeausschusses im Amt. Der

Vizebürgermeister führt bis zur Neuwahl des Bürgermeisters dessen Amtsgeschäfte.

3. Der Misstrauensantrag sowie das Abstimmungsergebnis werden sowohl im Falle der Annahme als auch im Falle der Ablehnung an der Anschlagtafel der Gemeinde unverzüglich für die Mindestdauer von 15 Tagen veröffentlicht.

4. Ein Misstrauensantrag kann beim Amt des zuständigen Gemeindesekretärs auch von Bürgern eingebracht werden, die in den Wählerlisten der betreffenden Gemeinde eingetragen und zur Wahl des Gemeinderates berechtigt sind. Der Misstrauensantrag muss begründet sein.

5. Der Misstrauensantrag gemäß Absatz 4 muss von mindestens 10 Prozent der in der betreffenden Gemeinde für die Wahl des Gemeinderates Wahlberechtigten unterzeichnet sein. Zu diesem Zweck haben die Bürger der Gemeinde das Recht, vom Gemeindesekretär Auskunft über die genaue aktuelle Zahl der für die Wahl des Gemeinderates berechtigten eingetragenen Wähler in der Gemeinde zu erfahren. Die Mindestzahl der Unterzeichner des Antrages bezieht sich auf die Gesamtzahl der am Tag der Einreichung des Misstrauensantrages in die Wählerlisten der Gemeinde eingetragenen und für die Wahl des Gemeinderates berechtigten Wähler. Die Unterschriften für den Misstrauensantrag müssen gemäß Art. 14 des Gesetzes vom 21. März 1990, Nr. 53 beglaubigt sein.

6. Der Misstrauensantrag gemäß Absatz 4 wird von einem der drei Erstunterzeichner des Antrages beim Amt des zuständigen Gemeindesekretärs vorgelegt. Der Gemeindesekretär stellt dem Einbringer eine Empfangsbestätigung unter Angabe der Gesamtzahl der am Tag der Einreichung des Misstrauensantrages in die Wählerlisten der Gemeinde eingetragenen und für die Wahl des Gemeinderates berechtigten Wähler aus.

7. Der Gemeindesekretär übermittelt den in Absatz 4 genannten Misstrauensantrag vor Ablauf von 24 Stunden dem Präsidenten des Regionalausschusses, dem Regierungskommissariat, dem Bürgermeister und allen Gemeinderäten sowie der Bezirkswahlkommission, welche innerhalb von weiteren 24 Stunden ab Erhalt des Antrages überprüft, ob dem Misstrauensantrag eine Begründung beiliegt, der Antrag von der vorgeschriebenen Mindestzahl von eingetragenen Wählern der Gemeinde unterzeichnet ist und ob die Unterschriften ordnungsgemäß beglaubigt sind. Die Bezirkswahlkommission erklärt den Misstrauensantrag für unzulässig, wenn diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind und teilt ihre Entscheidung unverzüglich den drei Erstunterzeichnern des Antrages, dem Präsidenten des Regionalausschusses, dem Regierungskommissar, dem Amt des zuständigen Gemeindesekretärs, dem Bürgermeister und allen Gemeinderäten der Gemeinde mit. Erklärt die Bezirkswahlkommission den Antrag für zulässig, teilt sie ihre Entscheidung unter Anlage des Misstrauensantrages unverzüglich ebenfalls den genannten Personen mit. Die Entscheidung der Bezirkswahlkommission ist endgültig und kann entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen nur beim zuständigen Verwaltungsgericht angefochten werden.

8. Der Gemeindesekretär sorgt unmittelbar nach Erhalt der Entscheidung der Bezirkswahlkommission für eine Dauer von 15 Tagen für den

Eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Pöder und Klotz.

**Assume la Presidenza il Presidente Levegghi
Präsident Levegghi übernimmt den Vorsitz**

PRESIDENTE: Emendamento, prot. n. 3003/4, a firma dei cons. Pöder e Klotz:

L'articolo 9 della legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 è così sostituito:

Art. 9
(Mozione di sfiducia)

1. Il voto del consiglio contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le loro dimissioni.

2. Almeno due quinti dei consiglieri assegnati nei comuni della provincia di Trento ed almeno un quarto dei consiglieri assegnati nei comuni della provincia di Bolzano possono presentare una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco sottoscritta e motivata. La mozione di sfiducia viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione in Consiglio comunale. Se la mozione viene approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri in carica per appello nominale, il sindaco decade dalla sua carica e viene indetta la nuova elezione del sindaco ai sensi dell'art. 8 della presente legge. Il vicesindaco e la giunta comunale restano in carica per le funzioni di ordinaria amministrazione sino alla nuova elezione della giunta comunale. Il vicesindaco svolge sino alla nuova elezione del sindaco le funzioni di quest'ultimo.

3. Sia in caso di accoglimento che in caso di rigetto, la mozione di sfiducia nonché l'esito della votazione vengono affissi immediatamente e per la durata minima di 15 giorni all'albo pretorio del comune.

4. La mozione di sfiducia può essere presentata all'ufficio del segretario comunale competente anche da parte di cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni interessati ed aventi diritto al voto per l'elezione del consiglio comunale. La mozione di sfiducia deve essere motivata.

5. La mozione di sfiducia di cui al comma 4 deve essere sottoscritta da almeno il 10 per cento degli aventi diritto al voto all'elezione del consiglio del comune interessato. A questo scopo i cittadini del comune hanno il diritto di essere informati dal segretario comunale circa l'esatto numero aggiornato degli elettori del comune iscritti nelle liste elettorali ed aventi diritto al voto per l'elezione del consiglio comunale. Il numero minimo dei firmatari della mozione fa riferimento al numero complessivo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune il giorno della presentazione della mozione di sfiducia ed aventi diritto al voto per l'elezione del consiglio comunale. Le firme per la mozione di sfiducia devono essere autenticate ai sensi dell'art. 14 della Legge del 21 marzo 1990, n. 53.

6. La mozione di sfiducia di cui al comma 4 deve essere presentata all'ufficio del segretario comunale competente da uno dei tre primi firmatari della mozione. Il segretario comunale rilascia ricevuta al presentatore indicando il numero complessivo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune il giorno

della presentazione della mozione di sfiducia ed aventi diritto al voto per l'elezione del consiglio comunale.

7. Entro 24 ore il segretario comunale trasmette la mozione di sfiducia di cui al comma 4 al Presidente della Giunta regionale, al Commissariato del governo, al sindaco ed a tutti i consiglieri comunali nonché alla commissione elettorale circondariale, la quale entro le 24 ore successive al ricevimento della mozione di sfiducia, verifica che alla mozione sia allegata una motivazione, che la mozione sia sottoscritta dal numero minimo richiesto di elettori iscritti nelle liste elettorali del comune interessato e che le firme siano regolarmente autenticate. La commissione elettorale circondariale dichiara inammissibile la mozione di sfiducia, qualora non sussistano le suddette condizioni e comunica immediatamente la decisione ai tre primi firmatari della mozione, al Presidente della Giunta regionale, al Commissario dei Governo, all'ufficio del Segretario comunale competente, al sindaco ed a tutti i consiglieri comunali del rispettivo comune. Qualora la commissione elettorale circondariale dichiara ammissibile la mozione di sfiducia, essa comunica la decisione immediatamente ai suddetti soggetti allegando la relativa mozione di sfiducia. La decisione della commissione elettorale circondariale é definitiva e può essere impugnata solo davanti al competente tribunale amministrativo conformemente alle vigenti disposizioni di legge.

8. Appena ricevuta la decisione della commissione elettorale circondariale il segretario comunale provvede all'affissione della mozione di sfiducia nonché della decisione della commissione elettorale circondariale all'albo pretorio del comune per la durata di 15 giorni.

9. In caso di ammissibilità della mozione di sfiducia di cui al comma 4 il Presidente della Giunta regionale stabilisce la data della consultazione popolare sulla mozione di sfiducia da espletare nel comune interessato in una domenica prima della scadenza di 30 giorni dal ricevimento della decisione della commissione elettorale circondariale e provvede inoltre alla pubblicazione della mozione di sfiducia motivata nonché della data della consultazione.

10. Al sindaco non é consentito utilizzare le strutture pubbliche del comune per comunicazioni circa la mozione di sfiducia, può invece fare comunicazioni e prendere posizioni in veste privata.

11. A partire dal giorno della pubblicazione della data della consultazione popolare la mozione di sfiducia di cui al comma 4 non può essere fatta oggetto di discussione durante le sedute del Consiglio comunale.

12. Un commissario insediato con decreto dal Presidente della Giunta regionale vigila sul regolare svolgimento del procedimento elettorale preparatorio e sulle operazioni elettorali. Sino alle ore 12.00 del venerdì antecedente la consultazione popolare i primi firmatari possono nominare presso l'ufficio del segretario comunale competente i rappresentanti per le sezioni elettorali, ai quali spettano gli stessi diritti previsti per i rappresentanti di lista alle elezioni del consiglio comunale.

13. Per la preparazione e l'esecuzione della consultazione nonché per lo scrutinio dei voti valgono, in quanto applicabili, le norme previste per lo svolgimento del referendum. Non è prevista propaganda elettorale ufficiale: non vengono pertanto applicate le norme vigenti in materia di propaganda elettorale.

Hanno diritto al voto tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del relativo comune ed in possesso del diritto di voto all'elezione del consiglio comunale.

14. Agli aventi diritto al voto vengono tempestivamente notificati i certificati elettorali e contestualmente viene loro trasmesso il contenuto integrale della mozione di sfiducia motivata.

15. Sulla scheda deve essere stampato il seguente quesito: "Lei è favorevole all'accoglimento della mozione di sfiducia nei confronti del sindaco di questo comune e pertanto alla destituzione del sindaco?" Alla stessa altezza e con la stessa grandezza devono inoltre essere stampate le parole SI o NO. L'elettore esprime il proprio voto tracciando un segno su una di queste due parole.

16. L'esito della votazione è valido, indipendentemente dalla partecipazione al voto.

17. Se la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi è a favore dell'accoglimento della mozione di sfiducia, il sindaco è destituito ed il vicesindaco e la Giunta comunale rimangono in carica per le funzioni di ordinaria amministrazione sino alla nuova elezione della giunta comunale. In tal caso trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 8 della presente legge.

18. Se la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco non raggiunge la maggioranza di cui al comma precedente, il sindaco, la giunta comunale ed il consiglio comunale permangono in carica. Non può essere presentata una nuova mozione di sfiducia ai sensi del comma 4 prima che siano trascorsi i sei mesi.

La parola al cons. Pöder.

PÖDER: Danke, Herr Präsident, für die letztlich doch wieder deutliche Verlesung des Antrages, der eine ganz simple Angelegenheit zum Ziel hat.

Der Bürgermeister wird direkt gewählt und laut derzeit geltendem Gesetz kann er per Beschluss des Gemeinderates mittels Misstrauensantrag abgesetzt werden. Es ist schon vernünftig so, dass der Gemeinderat als direkt gewählte Institution auch eventuell einen Bürgermeister mittels Misstrauensantrag, wenn er begründet ist, absetzen kann. Warum allerdings die Bevölkerung und die Wähler nichts mehr in diesem Zusammenhang zu sagen haben, ist mir schleierhaft. Warum dürfen die Wähler zuerst den Bürgermeister wählen, ihn aber dann nicht mehr absetzen? Nur der Gemeinderat hat derzeit die Kompetenz, dem Bürgermeister ein Misstrauen auszusprechen, wenn ein Grund dafür vorliegt. Die Bürger, die Wählerinnen und Wähler sollten meiner Meinung nach auch die Möglichkeit haben, unter gewissen Voraussetzungen einen Misstrauensantrag einzubringen und über diesen Misstrauensantrag auch abzustimmen. Ich habe hier den Vorschlag gemacht, dass 10 % der Wahlbürger sozusagen einen Misstrauensantrag einbringen können. Man kann über den Prozentsatz auch diskutieren, aber ich halte den Prozentsatz sehr angebracht und sehr viel höher würde ich das nicht ansetzen. Dann wird natürlich die ganze Prozedur hier auch vorgeschrieben, weil das im bisherigen Gesetz manchmal leider Gottes gefehlt hat und nun eindeutig festgeschrieben wird. Es wird also die Prozedur, die zu einer Volksbefragung, einer

Volksabstimmung in der Gemeinde unter den Wahlbürgern über diesen Misstrauensantrag führt, genau beschrieben. Wenn der Misstrauensantrag angenommen wird, dann ist der Bürgermeister abgesetzt und es kommt zu Neuwahlen des Gemeinderates und des Bürgermeisters. Wird der Misstrauensantrag abgelehnt, dann ist der Bürgermeister in seinem Amt bestätigt und es gibt keine weiteren Folgen. Man hätte das natürlich ausweiten können, dass dann der Gemeinderat abgesetzt wäre und dergleichen. Ich glaube allerdings, dass das zu weit führen würde und für eine Gemeinde wäre das etwas zu umständlich gewesen. Deshalb habe ich diesen Antrag im Gegensatz zu dem, was in unserem Gesetzentwurf enthalten war, auch modifiziert und in diesem Sinne etwas einfacher gemacht.

Wähler wählen Bürgermeister und Wähler können den Bürgermeister unter gewissen Voraussetzungen auch wieder abwählen. Wenn man den Wählerinnen und Wählern dieses Recht abspricht, dann entmündigt man sie. Wenn man ihnen einerseits das Recht gibt, den Bürgermeister zu wählen, dann gibt man ihnen mit der einen Hand sozusagen eine direkt demokratische Möglichkeit, den ersten Mann oder die erste Frau in der Gemeinde zu wählen, aber man gibt ihnen keine politische Mündigkeit als Bürger, wenn man ihnen andererseits das Recht abspricht, den Bürgermeister auch wieder abzusetzen. Dann entmündigt man die Bürger mit der anderen Hand. Das war – glaube ich – zwar nicht unbedingt mit dem Gesetz, das 1993 beschlossen wurde, beabsichtigt gewesen, aber es ist doch irgendwo eine Form von demokratiepolitischer Scheinheiligkeit, wenn man die Bürger auf diese Art und Weise entmündigt und ihnen sagt: das Recht ihn abzuwählen hast du eigentlich nicht mehr. Da sind wir wieder dem Gemeinderat ausgeliefert und der Gemeinderat, ob der dann wirklich einen Misstrauensantrag einbringt, wenn ein Grund vorliegt, das bezweifle ich; denn der Gemeinderat weiß ja, sobald der Misstrauensantrag möglicherweise mehrheitlich genehmigt und der Bürgermeister abgesetzt wird, dann ist der Gemeinderat auch aufgelöst und das ist sicherlich ein extremes Problem.

Also, die volle Mündigkeit der Wahlbürger in diesem Zusammenhang. Sie dürfen den Bürgermeister wählen und ihn auch wieder absetzen.

PRESIDENTE: Altri? La parola al cons. Seppi.

SEPPI: Volevo parlare in merito all'emendamento presentato dal collega Pöder e cercare di considerarlo nei meriti che un lavoro comunque fatto e così ben sviluppato merita, al di là dei termini dello sviluppo del testo, perché effettivamente c'è uno sforzo professionale in questa direzione che va comunque elogiato.

Tutto ciò premesso, devo fare delle prese di posizioni abbastanza concrete, perché evidentemente non possiamo essere d'accordo sul fatto che il 10% degli aventi diritto al voto all'elezione del consiglio del comune interessato possano essere in grado, solamente con la loro sottoscrizione, mettere in discussione un sindaco, perché un sindaco che è eletto con il 51% con il proporzionale e addirittura con il premio di maggioranza nel Trentino, quindi che è eletto con il 51% dei voti, è chiaro che i suoi avversari politici trovano quando

vogliono il 10% di sottoscrizioni per metterlo in discussione. Per cui evidentemente qui ci troviamo di fronte ad un'incongruenza di fondo.

Se in fondo a questo emendamento ci fosse stato scritto: se le cose dovessero andare male per i proponenti e quindi passassero i no, le spese di tutta l'operazione dovrebbero essere a carico di quel 10% che hanno firmato, perché non si può nemmeno pensare che con questo eccesso di clima assembleare, introdotto in Italia con i referendum dal signor Pannella e soci, si possa continuare a mettere tutto in discussione, istituendo un referendum e continuando su una dirittura, che se è vero che serve per dare degli impulsi ad un governo statico ed a governi statici che si sono succeduti, è altrettanto vero che ha creato nella gente la possibilità di mettere in discussione tutto e di diventare dei "tuttologi", anche quando non hanno la capacità nemmeno di ragionare in un ambito del discorso.

Arrivati a questo punto, caro Pöder, è giusto che anche se dovesse passare questo emendamento, chi propone un istituto del genere se ne assuma la responsabilità fino in fondo e ne paghi le spese.

Un altro aspetto che trovo discutibile è lo scollegamento che lui fa tra sindaco e vicesindaco. Ora il sindaco, se è eletto dal popolo, è comunque appoggiato da una coalizione che esprime di solito il vicesindaco ed allora quando si mette in discussione il sindaco e si lascia il potere temporale al vicesindaco, fino a quando non si arrivasse a questa specie di referendum. È altrettanto evidente che si lascia il potere in mano a coloro ai quali si vorrebbe espropriarlo.

Ritengo che anche in questo passaggio ci siano delle contraddizioni, che non possono porre il tema in discussione in questa forma. Ritengo invece che il primo passaggio, nel comma 2, dove dice: "Almeno due quinti dei consiglieri assegnati nei comuni della provincia di Trento ed almeno un quarto dei consiglieri assegnati nei comuni della provincia di Bolzano possono presentare una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco sottoscritta e motivata" possa restare in piedi.

Cons. Pöder, sebbene mi sia sforzato, non riesco a capire. Allora i due quinti sono esattamente il 40% e allora non riesco a capire perché in provincia di Trento ci vuole il 40% ed in provincia di Bolzano basta il 25%! Lo capisco, perché trovare comuni in provincia di Bolzano in cui la SVP abbia di meno del 60% diventa difficile, però non è che possiamo ragionare in termini democratici in un'ottica del genere. Per cui diciamo che il 25% se va bene per Bolzano, deve andare bene anche per Trento, oppure tu cerchi delle distinzioni tra le due province, perché in qualsiasi motivo si vuole creare per forza una strumentale divisione, quando la stessa non ha alcun tipo di significato.

Ritengo che lo sforzo da lei profuso sia profondo, però effettivamente non può restare in piedi e quindi voterò contro.

PRESIDENTE: La parola al cons. Leitner.

LEITNER: Danke, Herr Präsident.

Ich habe bereits in der Generaldebatte zu diesem Punkt Stellung genommen. Ich finde es grundsätzlich richtig, dass ein Misstrauensantrag seitens der Wähler möglich sein muss, weil es eine Direktwahl gibt. Der

Bürgermeister wird vom Volk direkt gewählt und im Prinzip dürfte nur die Bevölkerung ihn wieder absetzen. Es ist mir klar, dass bei der Durchführung Probleme entstehen können und der Prozentsatz in diesem Fall, Kollege Pöder, ist sicherlich zu niedrig.

Das muss man auf die Praxis anwenden: wenn in einem Dorf, wie es oft hier in Südtirol in kleineren Gemeinden der Fall ist, zwei Gruppen gibt und das kann auch innerhalb der SVP sein, dann hätten wir jedes halbe Jahr eine Wahl. Das wäre hier ein bisschen ad absurdum geführt, aber das Prinzip, dass die Wähler einen Misstrauensantrag einbringen können, das finde ich vollkommen in Ordnung, denn sonst kommt auch die Direktwahl nicht ihrem eigentlichen Sinn nach. Die Bürger wählen den Bürgermeister direkt und dann kommt in den folgenden 5 Jahren irgendetwas vor, wo sie sagen, das haben wir eigentlich nicht gewollt oder der Bürgermeister kommt seinem Wahlprogramm nicht nach, und deshalb sagen sie, den wollen wir wieder absetzen, denn so wollten wir es eigentlich nicht. Die Mehrheit müsste schon viel qualifizierter sein, denn 10 % sind in diesem Fall zu wenig. Es ist etwas anderes bei der Volksbefragung, wenn man 10 % der Unterschriften vorsieht, es aber dann immer noch eine Mehrheit braucht, damit ein Anliegen auch durchgeht oder nicht. Bei 10 % haben wir theoretisch jedes halbe Jahr eine Bürgermeisterwahl. Die Spesen auf die Einbringer anzurechnen, das wird sicherlich auch nicht gehen, denn Demokratie muss etwas kosten dürfen, aber Demokratie darf auch nicht so ausgelegt werden, dass sie zur Unregierbarkeit führt. Man muss schon ein Mittelmaß finden und wie gesagt, grundsätzlich Ja zum Abänderungsantrag, aber der Prozentsatz ist mir in diesem Fall wirklich zu niedrig.

PRESIDENTE: Altri? La parola al cons. Taverna.

TAVERNA: Non posso far passare senza un intervento l'emendamento del collega Pöder, non tanto perché voglia dichiarare la mia contrarietà, quanto perché a me pare che un riscontro alle proposte ogni collega lo meriti, perché non può passare tutto in una sorta di girone infernale, dove ognuno è occupato a fare tutto tranne quello che dovrebbe fare, vale a dire un'attenta lettura del testo proposto e anche delle modifiche che a questo testo i colleghi hanno il diritto di presentare. Quindi lo faccio anche per una forma di rispetto nei confronti del collega Pöder che ha presentato l'emendamento.

Mi permetto di contestare la portata, pur ritenendo, da un punto di vista concettuale, l'esistenza di un rapporto tra il cittadino che vota e dà il consenso al sindaco e la misurazione di questo consenso nella durata della legislatura, ma la ragione per la quale manifesto perplessità e quindi alla fine mi dichiarerò contrario all'emendamento proposto, consiste essenzialmente in una valutazione che ha la sua portata e la sua logica nell'ambito di un discorso che non può che essere di tipo istituzionale.

Ho insistito, nel corso del dibattito di questo disegno di legge e l'ho fatto anche in discussione generale dello stesso, che il comune si regge da un punto di vista istituzionale attraverso due fondamentali istituti, il primo è il consiglio comunale, vale a dire l'assemblea, alla quale la legge conferisce non soltanto un ruolo, ma anche dei compiti, il sindaco, oltre che essere a capo dell'amministrazione ed essere il sindaco di tutti i cittadini, perché la legge vuole

che sia il sindaco di tutti, una volta che viene eletto, quindi si libera dalla coalizione, dai partiti, dalle liste che hanno concorso non soltanto alla sua elezione, ma hanno concorso alla realizzazione del consenso personale e delle liste che lo hanno aiutato a ricevere questo consenso e quindi il rapporto normale, che deve esistere all'interno del comune, a livello istituzionale, è un rapporto tra il sindaco, che diventa il capo dell'esecutivo e il consiglio comunale che ha la competenza del controllo degli atti della pubblica amministrazione comunale.

Naturalmente l'organizzazione del comune fa capo al sindaco, perché il sindaco diventa strumento della volontà politica, che è determinata dal programma, il programma è la cartina di tornasole della volontà politica del sindaco e come fa il sindaco ad ottenere la approvazione dei propri provvedimenti, dei propri atti, delle proprie deliberazioni se non ha una maggioranza che lo sostiene. Quindi il rapporto tra consiglio comunale e sindaco, viene realizzato attraverso una maggioranza del consiglio. Quando vengono a mancare le ragioni di una maggioranza del consiglio che appoggia il lavoro, l'amministrazione del sindaco vi è il momento di rottura ed allora è il consiglio deputato a dare la fiducia o a revocare la fiducia al sindaco, nel momento in cui vi sono le condizioni, perché da un punto di vista del rapporto dialettico e del rapporto di bilanciamento dei poteri interviene.

Questo atto di manifestazione di fiducia o di sfiducia, che può porre nelle condizioni che il corpo elettorale sia chiamato ad una verifica circa il comportamento del sindaco, quindi da un punto di vista logico ed istituzionale noi abbiamo sostanzialmente due figure, due ruoli e due organismi: il consiglio comunale ed il sindaco. Dove sta la sovranità popolare? Sta nel diritto degli elettori di essere chiamati a valutare la elezione del sindaco, di valutare la rielezione dello stesso sindaco qualora quella maggioranza che non dispone più all'interno del consiglio comunale lo abbia sfiduciato ed è allora in termini positivi che noi chiamiamo il corpo elettorale ad esprimersi se ha ragione il sindaco, qualora intenda ricandidarsi per riavere la fiducia o hanno ragione coloro che all'interno del consiglio comunale lo hanno sfiduciato.

Per queste ragioni non possono essere d'accordo sull'emendamento proposto dal collega Pöder, perché verrebbe a inficiare il ragionamento che ho appena concluso.

PRESIDENTE: La parola al cons. Perego.

PEREGO: Grazie signor Presidente. In linea di principio si potrebbe dire di non poter trovare nell'emendamento del cons. Pöder alcun elemento che ci potesse far opporre a quanto in esso previsto. Volendo portare alle estreme conseguenze il ragionamento che ho fatto prima, se la sovranità popolare è tale da portare all'elezione diretta del sindaco, un passo che potrebbe essere conseguente logicamente è quello che ha fatto il cons. Pöder, così come i cittadini che hanno eletto il sindaco, con altrettanta manifestazione della loro sovranità essi possono sfiduciare il sindaco eletto.

Un ragionamento che da un punto di vista di consecutio logica non sembra essere discutibile, né poter essere messo in discussione, è però un argomento che deve essere messo in discussione ed in questo senso

dichiaro il mio voto negativo rispetto all'emendamento, deve essere messo in discussione per quanto attiene alla procedibilità politica all'interno di un consiglio comunale e per quanto attiene poi al reale svolgimento della potestà di amministrazione e alla capacità di lavoro dei consigli comunali.

Il momento della elezione è il momento della attribuzione dei poteri al sindaco, il momento in cui al corpo elettorale è data la possibilità di giudicare sul sindaco e di sfiduciare il sindaco è cinque anni dopo nel momento in cui scade il mandato di quel sindaco ed in quel momento la mozione di sfiducia popolare consiste nel ricambio, nella mancata elezione di quel sindaco e nella elezione di un sindaco diverso.

Francamente mi sembra che il meccanismo, comunque ben articolato, presentato nell'emendamento dal cons. Pöder, lasci molte perplessità, in quanto in una città sarebbe estremamente agevole riuscire a bloccare completamente l'attività del consiglio e l'attività di governo del sindaco eletto, attraverso continui procedimenti di sfiducia, che chiamerebbero la macchina amministrativa comunale a mettersi in moto per dare vita a quella che è una nuova tornata elettorale, nel corso della quale il sindaco sarebbe soggetto a questa valutazione attraverso la domanda: "Lei è favorevole all'accoglimento della mozione di sfiducia nei confronti del sindaco di questo comune e pertanto alla destituzione del sindaco?"

Penso che questa legge, che noi stiamo affrontando, debba portare a due elementi essenziali: la stabilità dei governi e la coesione degli stessi, tutto quanto in funzione della governabilità dei nostri comuni, altrimenti non avrebbe senso essere qui, avere lavorato in commissione, se non avessimo come fine ultimo quello di consentire ai nostri di lavorare e quindi di amministrare.

Non possiamo mai dimenticare l'insegnamento del prof. Tremonti, al quale va la solidarietà di Forza Italia per gli attacchi che oggi riceve dal signor Brugger della SVP, il prof. Tremonti ci ha insegnato che la modalità del voto nei comuni è quella del voto fiscale, voto un sindaco, a quel comune pago le tasse, vedo come quel sindaco utilizza le tasse che ho pagato e le utilizza in quel luogo e dopo cinque anni valuto l'operato di quel sindaco, se sono insoddisfatto lo mando a caso, se non sono soddisfatto lo riconfermo.

Quindi la nostra azione è sempre tesa a garantire che nei comuni si governi, il principio che facciamo nostro di federalismo e di sussidiarietà prevede che sempre più al sindaco, quindi al livello più basso dell'amministrazione e più vicino ai sentimenti e ai bisogni dei cittadini vengano trasferite le competenze di governo, proprio perché quello è il punto più alto dell'amministrazione e della gestione della cosa pubblica. Allora la nostra azione politica deve avere come fine proprio quello di consentire di amministrare, secondo i principi che ho espresso prima e nel precedente intervento e non può essere condizionata dal fatto di innestare in questo meccanismo, ancora da costruire, elementi non di disturbo, ma di deflagrazione, quale la sfiducia da parte del corpo elettorale.

Su una cosa mi interessa soffermarmi, laddove al comma 10 il cons. Pöder dice: "Al sindaco non è consentito utilizzare le strutture pubbliche del comune per comunicazioni circa la mozione di sfiducia". Di questo comma farei una legge a parte, dicendo che nei comuni non è mai consentito al sindaco, alla sua Giunta utilizzare gli strumenti ed i soldi dei contribuenti per fare pubblicità a

se stesso, alle proprie iniziative, come troppo spesso accade nel comune di Trento. Grazie.

PRESIDENTE: Altri? Se non c'è nessuno, pongo in votazione l'emendamento per appello nominale.

Prego procedere all'appello nominale.

CHIODI: Andreolli (*no*), Andreotti (*non presente*), Atz (*nein*), Baumgartner (*nein*), Benedetti (*no*), Berasi (*non presente*), Berger (*nein*), Bertolini (*si*), Boso (*si*), Casagranda (*non presente*), Chiodi-Winkler (*no*), Cigolla (*no*), Cogo (*no*), Cominotti (*no*), Conci-Vicini (*no*), Cristofolini (*non presente*), Dalmaso (*no*), Delladio (*no*), Dellai (*non presente*), Denicolò (*nein*), Di Puppò (*no*), Divina (*non presente*), Durnwalder (*non presente*), Feichter (*nein*), Fontana (*no*), Frick (*non presente*), Giovanazzi (*non presente*), Gneccchi (*no*), Grandi (*non presente*), Grisenti (*no*), Holzmann (*no*), Hosp (*non presente*), Kasslatter verh. Mur (*nein*), Klotz (*ja*), Kofler (*nein*), Kury (*nein*), Laimer (*non presente*), Lamprecht (*nein*), Leitner (*astenuto*), Levegghi (*no*), Lo Sciuto (*no*), Magnani (*no*), Messner (*nein*), Minniti (*non presente*), Molinari (*no*), Morandini (*non presente*), Munter (*non presente*), Muraro (*non presente*), Pahl (*non presente*), Pallaoro (*no*), Panizza (*no*), Passerini (*no*), Perego (*no*), Pinter (*no*), Plotegher (*non presente*), Pöder (*ja*), Pürgstaller (*nein*), Santini (*no*), Saurer (*nein*), Seppi (*no*), Stocker (*nein*), Taverna (*no*), Thaler Hermann (*nein*), Thaler geb. Zelger (*nein*), Theiner (*nein*), Tretter (*non presente*), Urzì (*no*), Valduga (*non presente*), Willeit (*non presente*), Zendron (*no*).

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione dell'emendamento:

votanti	49
voti favorevoli	4
voti contrari	44
astensioni	1

Il Consiglio non approva.

Vista l'ora, tolgo la seduta e sarete convocati a domicilio.

(ore 17.58)

INDICE

Disegno di legge n. 15:

Modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1994, n. 3, 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni e 6 dicembre 1986, n. 11, in materia di elezione diretta del sindaco ed elezione dei consigli comunali ed alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 sull'ordinamento dei comuni (presentato dalla Giunta regionale)

pag. 2

INHALTSANGABE

Gesetzentwurf Nr. 15:

Änderungen zum Regionalgesetz vom 30. November 1994, Nr. 3, zum Regionalgesetz vom 6. April 1956, Nr. 5 mit seinen späteren Änderungen und zum Regionalgesetz vom 6. Dezember 1986, Nr. 11 betreffend die Direktwahl des Bürgermeisters und die Wahl der Gemeinderäte sowie zum Regionalgesetz vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 über die Gemeindeordnung (eingebracht vom Regionalausschuss)

Seite 2

**INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI
VERZEICHNIS DER REDNER**

DENICOLA' Herbert Georg (SÜDTIROLER VOLKSPARTEI - S.V.P.)	pag.	1-11
SEPPI Donato (GRUPPO MISTO)	"	2-6-8-10-14-39
KLOTZ Eva (UNION FÜR SÜDTIROL)	"	2-14
PEREGO Maurizio (FORZA ITALIA - LISTA CIVICA - CCD)	"	3-29-42
TAVERNA Claudio (ALLEANZA NAZIONALE)	"	3-7-12-17-18-20-22-26- 27-32-41
PÖDER Andreas (UNION FÜR SÜDTIROL)	"	4-6-8-10-12-21-25-33-38
KURY Cristina Anna (VERDI - GRÜNE - VÈRC)	"	8
LEITNER Pius (LISTA DINI - RINNOVAMENTO ITALIANO/DIE FREIHEITLICHEN)	"	9-40
DALMASO Marta (CIVICA - MARGHERITA)	"	11
ANDREOTTI Carlo (PARTITO AUTONOMISTA TRENINO TIROLESE - P.A.T.T.)	"	13
COGO Margherita (DEMOCRATICI DI SINISTRA DEL TRENINO PER L'ULIVO - PROGETTO CENTRO SINISTRA)	"	14
MORANDINI Pino (IL CENTRO)	"	15-18-20-23
CONCI-VICINI Paola (IL CENTRO)	"	25